

2018

REGIONE PIEMONTE
COMUNE DI VIGONE



PIANO ESECUTIVO CONVENZIONATO

Per interventi edilizi sull'area libera e cambio di destinazione d'uso del fabbricato esistente sito in Comune di Vigone (TO) Via Pancalieri n.ro 55, individuati al catasto terreni del Comune medesimo al foglio 26 con i n.ri particellari 136-137-202-264-265-266

Committente Dellacroce Sergio
 via Pietro Ciochino n.6
 Comune di Pinerolo (TO)

Progettista

**Anthemis Studio Associato**
dott.ssa Vietti Niclot dott.ssa Vitale
via Carlo Alberto, 16 LEINI' (TO)
tel. +39.011.99.77.387
fax +39.011.043.22.91
www.anthemisassociates.it
info@anthemisassociates



***Documento di verifica preventiva di
Assoggettabilità alla Valutazione
Ambientale Strategica (V.A.S.).***

ai sensi dell'art. 12 comma 1 del D.Lgs. n.4/2008 e s.m.i.



Sommario

1	PREMESSA.....	3
2	QUADRO NORMATIVO	5
3	DATI GENERALI DEL P.E.C.	7
3.1	Dati di inquadramento generale	7
3.2	Caratteristiche del P.R.G., cui il P.E.C. dà attuazione.....	7
3.3	Descrizione sintetica del P.E.C. in zona “AP2”	7
3.4	Soggetti coinvolti nella fase di verifica	12
4	EFFETTI, MISURE DI MITIGAZIONE E COMPENSAZIONE	14
4.1	Caratteristiche del P.E.C., con riferimento ai possibili effetti sull’ambiente	14
4.2	Check list dei vincoli degli elementi di rilevanza ambientale, pertinenti al P.E.C. e derivanti da disposizioni sovraordinate	17
4.2.1	Tabella dei vincoli e degli elementi di rilevanza paesaggistico-ambientale	17
4.2.2	Verifica di coerenza con gli strumenti di pianificazione territoriale	19
4.3	Analisi degli effetti.....	44
4.3.1	Quadro analitico degli effetti.....	44
4.4	Possibile individuazione di ulteriori azioni di sostenibilità ambientale	64
5	CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE	65



1 PREMESSA

La presente relazione costituisce il Documento Tecnico di Verifica preventiva di Assoggettabilità al procedimento di Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.), ai sensi dell'art.12 comma 1 del D.Lgs. n.4/2008 che richiama il comma 3 dell'art.6¹, relativamente al Piano Esecutivo Convenzionato (P.E.C.) di libera iniziativa redatto ai sensi dell'art.43 comma 1 della L.R.56/77 e s.m.i. per l'esecuzione di interventi edilizi sull'area libera e atti al cambio di destinazione d'uso di un fabbricato esistente nell'area normativa denominata da P.R.G.C. "AP2" sito in via Pancalieri 55 nel Comune di Vigone (TO).

Il procedimento di V.A.S. costituisce uno strumento valutativo per la costruzione del processo di decisione e per la formulazione degli indirizzi e delle scelte di pianificazione, diventando per il Piano sia un elemento costruttivo durante l'elaborazione e per tutto lo sviluppo della fase di progettazione e quella di realizzazione, sia valutativo e gestionale.

La seguente Verifica Preventiva è stata eseguita nel rispetto dei criteri e degli indirizzi operativi in materia specificati:

- dal provvedimento ministeriale D.Lgs. n.152/2006 "*Norme in materia ambientale*" che elenca i contenuti per la verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica;
- dalle modificazioni ad esso apportate dal successivo D.Lgs n.4/2008, Allegato I;
- dalla Deliberazione della G.R. n.25-2977 del 29 febbraio 2016 "*Norme in materia ambientale. Primi indirizzi operativi per l'applicazione delle procedure in materia di Valutazione Ambientale Strategica di piani e programmi*", Allegato II.

Con l'attuazione della L.R. n.3 del 25 marzo 2013 sono stati introdotti nuovi campi di applicazione della V.A.S., non limitati solamente alle Varianti degli strumenti urbanistici generali, ma anche ai piani attuativi, sia di iniziativa pubblica che privata. All'art.43 (Piano esecutivo convenzionato e piano di recupero di libera iniziativa) comma 2 si sancisce che il progetto di Piano esecutivo comprende gli elaborati di cui all'art.39 ed è assoggettato alle procedure di cui all'art.40, comma 7². Nel caso di un P.E.C., ai sensi e nei limiti previsti dall'art.41 della L.R.56/77, la normativa regionale prevede una fase di verifica preventiva di assoggettabilità.

¹ comma 3, art. 6, D.Lgs. n. 4/2008: "*per i piani e i programmi di cui al comma 2 che determinano l'uso di piccole aree a livello locale e per le modifiche minori dei piani e dei programmi di cui al comma 2, la valutazione ambientale è necessaria qualora l'autorità competente valuti che possano avere impatti significativi sull'ambiente, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12*".

² "*sono sottoposti alla verifica di assoggettabilità alla VAS esclusivamente i piani particolareggiati attuativi di PRG che non sono già stati*



La presente Relazione, pertanto, è intesa quale strumento di analisi e valutazione contenente le informazioni ed i dati necessari all'accertamento della probabilità di eventuali effetti significativi, positivi o negativi, sull'ambiente fisico, socio-economico e culturale del territorio interessato conseguenti all'attuazione del Piano Esecutivo Convenzionato. Pertanto, oltre a valutare i criteri di verifica di assoggettabilità previsti dalla legge (Allegato I del D.Lgs. n.4/2008 e s.m.i.), riporta una valutazione generale sulla coerenza del Piano con la pianificazione di settore sovraordinata.

sottoposti a VAS o ad analisi di compatibilità ambientale ai sensi della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40 (Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione). Non sono sottoposti a VAS o a verifica i piani particolareggiati che non comportano variante quando lo strumento sovraordinato, in sede di VAS o di analisi di compatibilità ambientale ai sensi della L.R. 40/1998, ha definito l'assetto localizzativo delle nuove previsioni e delle dotazioni territoriali, gli indici di edificabilità, gli usi ammessi e i contenuti plano-volumetrici, tipologici e costruttivi degli interventi, dettando i limiti e le condizioni di sostenibilità ambientale delle trasformazioni previste."



2 QUADRO NORMATIVO

Il presente documento tecnico di verifica è stato redatto secondo i seguenti riferimenti normativi:

- **Direttiva 2001/42/CE:** concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente. Ha come obiettivo primo quello di garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e di contribuire all'integrazione delle considerazioni ambientali all'atto dell'elaborazione e dell'adozione di piani e programmi, al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile.
- **Attuazione della Direttiva 2001/42/CE:** concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente.
- **D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006:** "Codice dell'ambiente". Nella seconda parte del Decreto legislativo si disciplina la Valutazione Ambientale Strategica.
- **D.Lgs. n. 4 del 16 gennaio 2008:** "Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale".
- **L. n. 116 del 11 agosto 2014:** "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto – legge 24 giugno 2014, n.91: Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea".
- **L.R. n. 40 del 14 dicembre 1998:** "Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione". In particolare l'art. 20 "compatibilità dei piani e dei programmi".
- **D.C.R. 30 n. 211-34747 del 30 luglio 2008:** "Aggiornamento degli allegati alla legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40 (Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione), a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), come modificato dal decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4".
- **L.R. n. 3 del 25 marzo 2013:** "Modifiche alla legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo) e ad altre disposizioni regionali in materia di urbanistica ed edilizia".
- **D.C.R. 30 n. 211-34747 del 30 luglio 2008:** "Aggiornamento degli allegati alla legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40 (Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione), a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), come modificato dal decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4".



- **L.R. n. 3 del 25 marzo 2013:** *“Modifiche alla legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo) e ad altre disposizioni regionali in materia di urbanistica ed edilizia”.*
- **D.G.R. n. 21-892 del 12 gennaio 2015:** *“Valutazione Ambientale Strategica. Approvazione del documento tecnico di indirizzo «Contenuti del Rapporto Ambientale per la pianificazione locale»”.*
- **D.G.R. n. 25-2977 del 29 febbraio 2016:** *“Disposizioni per l'integrazione della procedura di valutazione ambientale strategica nei procedimenti di pianificazione territoriale e urbanistica, ai sensi della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo)”.*



3 DATI GENERALI DEL P.E.C.

3.1 Dati di inquadramento generale

Il presente Documento Tecnico per la verifica di assoggettabilità alla VAS (VVAS) costituisce allegato alla proposta del *Progetto di P.E.C. per interventi edilizi sull'area libera e cambio di destinazione d'uso del fabbricato esistente sito in via Pancalieri 55* nel Comune di Vigone (TO).

3.2 Caratteristiche del P.R.G., cui il P.E.C. dà attuazione

Il Comune di Vigone è dotato di P.R.G.C. (Variante Generale) approvato con DGR n.18-1203 del 17/12/2010 e successivamente modificato con n.5 Varianti Parziali ai sensi dell'art.17, c.5 della L.R. 56/1977 s.m.i..

Le Varianti Parziali, redatte ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 17, c. 5 della LUR, sono sottoposte a verifica preventiva di assoggettabilità alla VAS. L'Amministrazione comunale ha pertanto predisposto la redazione di un Documento tecnico per la verifica di assoggettabilità della Variante al procedimento di Valutazione Ambientale Strategica (Screening); tale elaborato è stato trasmesso con nota prot. n. 5090 del 19/06/2014 ai soggetti competenti in materia ambientale, per la prevista fase di consultazione.

In seguito all'acquisizione dei pareri formulati dai succitati enti, l'Organo Tecnico per la valutazione ambientale del Comune ha determinato che non sussistono criticità ambientali tali da rendere necessaria l'attivazione della fase di valutazione della procedura di VAS.

3.3 Descrizione sintetica del P.E.C. in zona "AP2"

L'area soggetta a P.E.C., redatto ai sensi della L.R. n.56/1977 e s.m.i., fa parte di un'area normativa denominata da P.R.G.C. del Comune di Vigone "AP2" e definita "*Aree attrezzate private di interesse pubblico*", caratterizzata da immobili di proprietà privata impiegati per attività afferenti al settore terziario, fruibili dal pubblico. Attualmente nell'area in oggetto coesistono **varie destinazioni d'uso (aviosuperficie e discoteca-sala da ballo sono le principali)** con opere di urbanizzazione preesistenti quali strade, rete idrica, fognatura, illuminazione, parcheggi e segnaletica.

Tale area, individuata dai mappali 136, 137, 202, 264, 265, 265 del foglio catastale 26 del Comune di Vigone, è sita in Località Angiale, via Pancalieri 55, in fregio alla Strada Provinciale 129 di Carmagnola.

Si colloca nei paesaggi agricoli della pianura nell'ambito degli insediamenti rurali del Comune medesimo; si tratta di zone di campagna, in contesto periferico, intensamente sfruttate per le coltivazioni. Infatti l'area è circondata da seminativi, le cui colture principali sono mais, grano e orzo.

Inoltre si precisa che l'area a sud confina con la viabilità provinciale, costituita dalla S.P. 129 – via Pancalieri, mentre a ovest con una proprietà privata costituita da fabbricati residenziali. La superficie territoriale catastale complessiva dell'area è di 24.562,00 mq, ripartita tra le diverse destinazioni d'uso attuali secondo i dati riassunti dalla seguente tabella. Si rimanda alle tavole di Piano per ulteriori approfondimenti riguardo la localizzazione delle aree sotto indicate.

Tabella 3.1: Destinazioni d'uso in atto.

Destinazioni d'uso in atto	Superficie (mq)
Aviosuperficie – Pavimentazione in asfalto	2.944,00
Aviosuperficie – Pavimentazione in terra	4.382,00
Area coltivata	9.009,00
Discoteca sala da ballo – Fabbricato	2.758,00
Discoteca sala da ballo – Dehor estivo scoperto	1.673,00
Area pedonale in asfalto e verde	717,00
Area a parcheggio in asfalto	2.478,00
Locali tecnici – Cabina ENEL	18,00
Area fronte strada – Accesso dalla S.P. 129	583,00
Complessivamente	24.562,00

L'aviosuperficie è suddivisa in due parti: un'area a prato e un'area in asfalto. Inoltre, nelle ore notturne quest'ultima è sfruttata come parcheggio per i fruitori della discoteca - sala da ballo. La discoteca consiste in un fabbricato, edificato negli anni '80, ed è in comunicazione sia con un'area pedonale la cui pavimentazione è in parte in asfalto e in parte a verde che con un'area recintata e all'aperto adibita a dehor estivo.

Esternamente alla discoteca - sala da ballo vi è un parcheggio, un'area pavimentata in asfalto e priva di coperture. Vi si accede da via Pancalieri tramite tre ingressi. Altri locali identificabili nell'area in oggetto sono dei fabbricati, di cui uno concesso in uso all'E.N.E.L., per il collocamento delle apparecchiature di trasformazione ed immissione in rete dell'energia elettrica prodotta dall'impianto fotovoltaico collocato sulla copertura della discoteca – sala da ballo.

Il Progetto di Piano consiste nella conversione di destinazione d'uso di un immobile preesistente e in interventi edilizi sull'area libera.

L'attuazione del P.E.C. prevede infatti la conversione del fabbricato preesistente e delle aree circostanti in una nuova attività (rimessaggio per autocaravan, camper, piccole imbarcazioni ecc sia al chiuso, circa 60 posti, che all'aperto, circa 30 posti, con annessi locali e aree di servizio) con la presenza di ulteriori aree destinate a parcheggi privati ad uso pubblico (tutt'ora presenti) situate all'esterno. Tale attività è implementata dalla realizzazione sia di una pista per il lavaggio degli



automezzi priva di elementi di copertura che di un punto di carico e scarico dei serbatoi dei camper e autocaravan. Inoltre si provvede alla creazione di un piccolo AeroClub, con possibilità di rimessaggio degli aeromobili dei soci in piccoli hangar. Si prevede la realizzazione di 10 hangar con struttura metallica a ridotto impatto estetico. Nella tabella seguente si riassumono i dati della superficie territoriale dell'area in oggetto ripartita in base alle destinazioni d'uso previste.

Tabella 3.2: Destinazione d'uso in progetto.

Destinazioni d'uso in progetto	Superficie (mq)
Aviosuperficie – Pavimentazione in asfalto	2.489,00
Aviosuperficie – Pavimentazione in terra	3.696,00
Area edificabile per strutture al servizio del rimessaggio e dell'aviosuperficie	9.670,00
Deposito camper coperto (ex Discoteca sala da ballo – Fabbricato)	2.427,00
Deposito camper scoperto	1.427,00
Area scoperta al servizio rimessaggio (ex Discoteca sala da ballo – Dehor estivo scoperto)	246,00
Area per il lavaggio, carico e scarico acqua camper	100,00
Locali tecnico impianto fotovoltaico e quadri elettrici	26,00
Locali al servizio del rimessaggio e locali tecnici	305,00
Area pedonale in asfalto e verde	717,00
Area a parcheggio in asfalto	2.858,00
Locali tecnici – Cabina ENEL	18,00
Area fronte strada – Accesso dalla S.P. 129	583,00
Complessivamente	24.562,00

La cantierizzazione sarà suddivisa in più riprese:

- interventi di adeguamento del fabbricato e del dehor estivo esistenti e realizzazione dell'area per il lavaggio, il carico e lo scarico dei reflui dagli automezzi;
- realizzazione dei manufatti indicati nell'area edificabile (per strutture al servizio del rimessaggio e dell'aviosuperficie).

L'area, come sopra descritto, è già integrata di opere di urbanizzazione. Il progetto prevede nel dettaglio:

- il mantenimento degli attuali e già autorizzati accessi carrai dalla strada Provinciale e dell'area parcheggio in asfalto;
- sarà mantenuto il collegamento tra gli scarichi dei servizi igienici e l'impianto di trattamento dei reflui con fossa biologica,
- per la raccolta delle acque bianche saranno mantenuti i fossi posti sui limiti della proprietà
- sarà realizzato un impianto di trattamento delle acque nei pressi della piazzola di carico e scarico delle acque dei serbatoi degli automezzi (il recapito di tale impianto sarà il corso d'acqua superficiale denominato *canale Tagliata*),
- sarà realizzato un nuovo stacco per alimentare la colonnina di distribuzione dell'acqua potabile della piazzola di carico e scarico delle acque dei serbatoi degli automezzi,
- per la linea di alimentazione elettrica e per la rete di illuminazione non richiedono implementazioni,
- i fabbricati esistenti manterranno l'allacciamento alla rete idrica comunale.



Figura 3.1: In rosso è delimitata l'area oggetto di studio.



Figura 3.2: Sito oggetto di studio. Edificio esistente.



Figura 3.3: Pista di decollo/atterraggio velivoli.

3.4 Soggetti coinvolti nella fase di verifica

SOGGETTI ATTIVI NEL PROCESSO DI VAS – R3/2	
FUNZIONE	SOGGETTO
Proponenti	Soggetto privato
Autorità procedente	Comune di Vigone
Autorità competente per la VAS	Comune di Vigone
Organo Tecnico Comunale (OTC)	Organo Tecnico Comunale
Soggetti competenti in materia ambientale (suggeriti dal proponente o concordati con l'autorità competente)	ARPA Piemonte

Ai sensi del D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i., i principali soggetti coinvolti nella procedura di VAS sono:

- il soggetto proponente: l'ente o la pubblica autorità cui compete l'adozione del Piano o, in genere, che ne richiede l'approvazione, nonché l'ente o la pubblica autorità che prende l'iniziativa relativa a un progetto pubblico e il soggetto che richiede l'autorizzazione relativa ad un progetto privato;
- l'autorità procedente: la pubblica amministrazione che elabora il Piano. Nel caso in cui il soggetto che predispone il Piano (il proponente) sia un diverso soggetto pubblico o privato, l'autorità procedente è la pubblica amministrazione che recepisce, adotta o approva il Piano;
- l'autorità competente per la VAS: la pubblica amministrazione cui compete l'adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità e l'elaborazione del parere motivato;
- i soggetti competenti in materia ambientale: le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici che, per le loro specifiche competenze o responsabilità in campo ambientale, possono essere interessati agli impatti sull'ambiente dovuti all'attuazione dei piani e programmi;
- il pubblico interessato: il pubblico che subisce o può subire gli effetti delle procedure decisionali in materia ambientale o che ha interesse in tali procedure;
- il pubblico: una o più persone fisiche o giuridiche nonché, ai sensi della legislazione o della prassi nazionale, le associazioni, le organizzazioni o i gruppi di tali persone.



Nel presente caso, ai sensi dell'art.3 bis comma 7 della Legge Urbanistica della Regione Piemonte, *“l'autorità competente alla VAS è individuata nell'amministrazione preposta all'approvazione del piano, **purché dotata di propria struttura con specifica competenza in materia di tutela, protezione e valorizzazione ambientale, istituita ai sensi della normativa regionale vigente**; gli enti non dotati di tale struttura svolgono la funzione di autorità competente alla VAS avvalendosi della struttura tecnica con le competenze sopra previste della Regione o della provincia o della città metropolitana di appartenenza o di altra amministrazione locale, anche facendo ricorso a forme associate di esercizio delle funzioni.”*

Per gli aspetti metodologici di analisi e valutazione ai fini della stesura del presente elaborato sono state seguite le indicazioni contenute nell'Allegato I del D.Lgs. n.4/2008 correttivo del D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i., nonché nell'Allegato II della D.G.R. n.25-2997 del 29 febbraio 2016 approvata dalla Regione Piemonte in merito agli indirizzi operativi per l'applicazione delle procedure in materia di Valutazione Ambientale Strategica di piani e programmi. Le fasi operative del percorso di verifica in atto sono:

- analisi della proposta di Piano in funzione dell'ambito di applicazione della D.G.R.;
- definizione dello schema operativo e individuazione dei soggetti interessati;
- elaborazione della Relazione tecnica (Rapporto preliminare);
- invio ai soggetti competenti in materia ambientale per l'acquisizione dei relativi pareri e convocazione della conferenza dei servizi di verifica;
- decisione circa l'esclusione/assoggettabilità del Piano alla procedura di VAS;
- pubblicazione dell'esito della procedura di verifica.



4 EFFETTI, MISURE DI MITIGAZIONE E COMPENSAZIONE

4.1 Caratteristiche del P.E.C., con riferimento ai possibili effetti sull'ambiente

Obiettivo della seguente analisi è evidenziare le caratteristiche del P.E.C. in oggetto e definire la portata degli effetti ambientali che esso può produrre; pertanto di seguito si risponde al questionario proposto nell'Allegato 2 della D.G.R. n.25-2997 del 29 febbraio 2016 in riferimento agli elementi desunti dall'Allegato I Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006.

a) Il P.E.C. stabilisce un quadro di riferimento per progetti ed altre attività che determinano effetti ambientali rilevanti?

No, il suddetto progetto di Piano di Recupero non costituisce quadro di riferimento per progetti ed altre attività che possano causare effetti ambientali negativi rilevanti. Per ulteriori approfondimenti si rimanda alle considerazioni espresse al Capitolo 4 della presente relazione.

b) Il P.E.C. influisce sull'ubicazione, sulla natura, le dimensioni e le condizioni operative di progetti e altre attività che determinano effetti ambientali rilevanti?

Non si rileva nessuna interferenza con l'ubicazione, la natura, le dimensioni e le condizioni operative di progetti ed altre attività che determinano effetti ambientali rilevanti; il Piano Esecutivo Convenzionato costituisce un quadro di riferimento esclusivamente per le trasformazioni comprese all'interno dell'area individuata dal Piano stesso e della macro area che lo contiene; l'estensione territoriale del Piano in oggetto, a confronto con l'intero territorio comunale disciplinato dal Regolamento Urbanistico, risulta essere limitata.

c) Il P.E.C. influisce su altri Piani o Programmi?

La proposta di P.E.C. non influenza altri Piani o Programmi di natura sovra-comunale. Si ravvisa la funzione di quadro di riferimento per i soli progetti o altre attività comprese nel suo ambito spaziale poiché si tratta di uno Strumento Urbanistico Esecutivo (S.U.E.) attuativo del P.R.G.C.; per questo motivo esso non risulta essere mediato da ulteriori livelli di pianificazione gerarchicamente subordinata.



d) Il P.E.C. recepisce gli obiettivi di sostenibilità ambientale già presentati – con riferimento all'area in oggetto – nel P.R.G.C.?

Le NTA del P.R.G.C. in oggetto, all'art 59 "Aree attrezzate private di interesse pubblico (AP) al c.6, riportano: *"l'esistenza delle opere necessarie al trattamento ed allo smaltimento dei rifiuti solidi, liquidi e gassosi, nonché il rispetto delle norme relative alla sicurezza, alla accessibilità ed alla tutela da ogni genere di inquinamento, sono condizioni indispensabili per il rilascio dell'autorizzazione alla usabilità degli impianti"*. Il Piano prevedrà la gestione dei rifiuti secondo la normativa vigente e la presenza di idonei impianti di depurazione dei reflui prodotti dall'attività prevista, oltre che misure di tutela da ogni genere d'inquinamento. Si ritengono pertanto recepiti gli obiettivi di sostenibilità ambientale presentati nel P.R.G.C..

e) La Variante al P.E.C. (solo in caso di Variante al P.E.C. vigente) influisce negativamente sugli obiettivi di sostenibilità ambientale, già presentati nel P.E.C.?

f) La Variante al P.E.C. (solo in caso di Variante al P.E.C. vigente) presenta particolari problemi ambientali, oltre a quanto già presente e trattato dal P.E.C.?

Non è presente Variante al P.E.C. vigente.

g) Il P.E.C. ha rilevanza, rispetto alla normativa dell'Unione Europea, nel settore dell'ambiente (quali, ad esempio: gestione dei rifiuti, protezione delle acque, presenza SIC)?

Il piano oggetto di studio non ha influenza su Zone di Protezione Speciale (Z.P.S.) e/o siti di Importanza Comunitaria (S.I.C.) di cui alla rete ecologica europea "Natura 2000" (rif. Direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE); inoltre adottando sistemi di recupero delle risorse idriche, di gestione degli scarichi e di conservazione del suolo, il progetto di Piano è stato concepito nel rispetto della normativa dell'Unione Europea nel settore dell'ambiente.

Al fine di verificare i potenziali effetti ambientali prodotti dall'attuazione del Piano, verranno analizzate le seguenti componenti ambientali, delle quali sono state valutate le relative tipologie di interferenza/impatto.

Biodiversità, flora e fauna

- interferenza con aree protette, SIC, ZPS;
- interferenza con l'assetto vegetazionale e faunistico di pregio;
- interferenza con elementi funzionali della rete ecologica;

Paesaggio e beni culturali

- centri e nuclei storici;
- beni vincolati;



- aree agricole con valenza ambientale o agronomica;
- ambiti di pregio paesaggistico;

Suolo e sottosuolo

- dissesti quiescenti o attivi;
- aree a rischio di esondazione;

Ambiente idrico

- impatto sullo stato ecologico delle acque superficiali;
- impatto sullo stato chimico delle acque sotterranee;

Rumore

- inquinamento acustico;

Salute pubblica e ambiente

- siti contaminati;
- rifiuti;
- assetto socio-economico;

Atmosfera

- qualità dell'aria;
- emissioni derivanti dal consumo/produzione di energia;
- influenza sul traffico.

- .

4.2 Check list dei vincoli degli elementi di rilevanza ambientale, pertinenti al P.E.C. e derivanti da disposizioni sovraordinate

4.2.1 Tabella dei vincoli e degli elementi di rilevanza paesaggistico-ambientale

Si riporta di seguito la tabella compilata per la verifica della presenza di eventuali vincoli o elementi di rilevanza paesaggistico-ambientale, come previsto dalla DGR n. 25-2997 del 29-02-2016.

Tabella 4.1: Tabella dei vincoli e degli elementi di rilevanza paesaggistico-ambientale.

Elemento ambientale rilevante	Presenza nel P.E.C.	Presenza all'esterno (nelle immediate vicinanze, a distanza approssimata di 500 m)
Aree naturali protette, Siti Rete Natura 2000 (SIC-ZPS)	NO	NO
Reti ecologiche (se individuate)	NO	NO
Vincoli ex art. 142 D.Lgs.42/2004 (Categorie di aree tutelate per legge dalla "ex Legge Galasso 1985")		
----- Territori contermini a laghi (entro 300 m)	NO	NO
----- Corsi d'acqua e sponde (entro 150m)	NO	NO
----- Montagne (Alpi oltre 1600 m o Appennini oltre 1200 m slm)	NO	NO
----- Ghiacciai	NO	NO
----- Foreste e boschi	NO	NO
----- Usi civici	NO	NO
----- Zone umide	NO	NO
----- Zone d'interesse archeologico	NO	NO
Vincoli ex artt. 136-157 D.Lgs.42/2004 (vincoli individuati e cartografati puntualmente: "decreti ministeriali" e "ex Galassini 1985")	NO	NO
Eventuali beni paesaggistici individuati dal Piano Paesaggistico Regionale	NO	NO
Piano Paesaggistico Regionale (P.P.R.) - Prescrizioni vigenti o in salvaguardia	SI	-
Piano Territoriale Regionale (P.T.R.) - Prescrizioni vigenti o in salvaguardia	SI	-




Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.2) - Prescrizioni vigenti o in salvaguardia	SI	-
Piano stralcio per l'assetto idrogeologico del bacino del PO (P.A.I.) - Prescrizioni vigenti	NO	Esondazione a pericolosità molto elevata Ee
Classificazione idro-geologica da PRG adeguato al PAI	Classe IIa (Prevalente) Classe IIIa1	Classe IIa, Classe IIb, Classe IIIa1
Classificazione acustica o eventuali accostamenti critici	Classe IV	Classi III
Capacità d'uso del suolo	Classe II (prevalente) e Classe I	Classe II e Classe I
Piano Regolatore Comunale (P.R.G.C.) - Prescrizioni vigenti	SI	-
Fasce di rispetto dei pozzi di captazione idropotabile	NO	-
Fasce di rispetto degli elettrodotti	NO	-
Fasce di rispetto cimiteriali	NO	-

4.2.2 Verifica di coerenza con gli strumenti di pianificazione territoriale

Zone di Protezione Speciale e Siti d'Interesse Comunitario – Reti ecologiche

L'ambito in oggetto non fa parte dei siti definiti di particolare rilevanza ambientale, quali Zone di Protezione Speciale (Z.P.S.) e/o Siti d'Interesse Comunitario (S.I.C.) di cui alla rete ecologica europea "Natura 2000" (rif. Direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE, L.R. 19/2009, strumento normativo specifico per la conservazione e la gestione della Rete Natura 2000). Si evidenzia comunque la presenza del S.I.R. "Bosco di Vigone" a circa 3 km in direzione SW dall'area e dell' "Area contigua della fascia fluviale del Po-tratto cuneese" e della "Riserva naturale della Confluenza del Pellice" a circa 3 km in direzione SE.

Pertanto, considerate le caratteristiche prettamente locali d'influenza del Piano e la distanza esistente rispetto ai siti sopra nominati, il rapporto può considerarsi di **indifferenza**.










Legenda	
	Aree Protette Nazionali
	Aree Protette Regionali
	Aree Contigue
	Zone Naturali di Salvaguardia
	ZPS - Zone di Protezione Speciale
	SIC - Siti di Importanza Comunitaria
	SIR - Siti di Importanza Regionale

Figura 4.1: Aree protette e siti della rete ecologica, Rete Natura 2000 – Geoportale Regione Piemonte (in rosso l'area di studio).

Vincoli ex art. 142 D.Lgs. 42/2004

L'area di pertinenza non risulta compresa in aree tutelate per legge ai sensi dell'art.142 del D.Lgs.42/2004 e non presenta beni paesaggistici. A circa 1 km di distanza dalla suddetta area, in direzione sia NW che SE, si segnala la presenza di lembi di bosco di cui al comma 1 lettera g).

Considerate le caratteristiche prettamente locali d'influenza del Piano e la distanza esistente rispetto ai beni sopra nominati, il rapporto può considerarsi di **indifferenza**.




Figura 4.2: Vincolo ex art. 142 D.Lgs.142/2004: lettera g – territori coperti da foreste e da boschi (in verde). Stralcio della P 2.4 "Beni paesaggistici" - Geoportale della Regione Piemonte (in rosso l'area di studio).

Vincoli ex artt. 136-157 D.Lgs.42/2004

L'area di studio non ricade in corrispondenza di vincoli ex artt.146-157 D.Lgs.42/2004.

Pertanto, il rapporto può considerarsi di **indifferenza**.



Piano Paesaggistico Regionale (P.P.R.)

Il Piano Paesaggistico Regionale è stato adottato per la prima volta con D.G.R. n. 53-11975 del 4 agosto 2009 con la finalità di promuovere e diffondere la conoscenza del paesaggio piemontese e il suo ruolo strategico per lo sviluppo sostenibile del territorio. Con D.G.R. n.20-1442 del 18 maggio 2015 è stato adottato dalla Giunta il nuovo PPR nell'ottica di creare un sistema di pianificazione completamente condiviso con le altre discipline e gli altri enti competenti per il governo del territorio.

Lo sviluppo del PPR è avvenuto attraverso il coordinamento con il Piano Territoriale Regionale, con il quale vengono condivisi strategie e obiettivi generali. In particolare, l'obiettivo centrale del PPR è la tutela e la valorizzazione del patrimonio paesaggistico, naturale e culturale. Il Piano Paesaggistico definisce 76 Ambiti di paesaggio che rappresentano l'articolazione del territorio regionale in zone aventi caratteristiche strutturanti, qualificanti e caratterizzanti affini, secondo le peculiarità naturali, storiche, morfologiche ed insediative. Il PPR individua per ogni ambito delle azioni finalizzate³:

“a. alla conservazione degli elementi costitutivi e delle morfologie, anche in ragione delle tipologie architettoniche, delle tecniche e dei materiali costruttivi, nonché delle esigenze di recupero dei valori paesaggistici;

b. al recupero e alla riqualificazione delle aree significativamente compromesse o degradate;

c. alla individuazione delle linee di sviluppo urbanistico ed edilizio in funzione della loro compatibilità con gli obiettivi stessi;

d. alla conservazione delle caratteristiche paesaggistiche.”

Gli ambiti di paesaggio si articolano a loro volta in unità di paesaggio (UP), suddivise in nove tipologie a seconda della dominanza di aspetti paesaggistici prevalenti e da peculiari sistemi di relazioni (ecologiche, funzionali, storiche, culturali e visive) fra elementi eterogenei chiamati a dialogare fra loro e a restituire un complessivo e riconoscibile senso identitario.

Come proposto dagli stralci riportati nella seguente figura, l'area di P.E.C. risulta ricadente nell'ambito 44 *“Piana tra Carignano e Vigone”* e nell'Unità di Paesaggio 4401 facente parte della tipologia normativa *“8 Rurale/insediato non rilevante”* caratterizzata da *“compresenza tra sistemi rurali e sistemi insediativi urbani o suburbani, in parte alterati e privi di significativa rilevanza”*.

³ Art. 10 comma 2 delle Norme Tecniche del PPR





Figura 4.3: Stralcio della Tav. P 3 "Ambiti e unità di paesaggio" – Geoportale della Regione Piemonte.



AMBITO 44 – PIANA TRA CARIGNANO E VIGONE

Obiettivi	Linee di azione
<p>1.1.4. Rafforzamento dei fattori identitari del paesaggio per il ruolo di aggregazione culturale e di risorsa di riferimento per la promozione dei sistemi e della progettualità locale.</p> <p>1.6.1. Sviluppo e integrazione nelle economie locali degli aspetti culturali, tradizionali o innovativi, che valorizzano le risorse locali e le specificità naturalistiche e culturali dei paesaggi collinari, pedemontani e montani, che assicurano la manutenzione del territorio e degli assetti idrogeologici e paesistici consolidati.</p>	<p>Valorizzazione del turismo naturalistico e paesaggistico, con recupero dei paesaggi tradizionali e delle fasce fluviali, del sistema idrico secondario e del sistema dei canali, anche mediante la valorizzazione delle colture tipiche (coltivazione della menta a Pancalieri).</p>
<p>1.3.2. Riconoscimento del ruolo funzionale dei centri storici nel quadro di una politica territoriale di rilancio delle città e sostegno ai processi di conservazione attiva dell'impianto urbanistico ed edilizio, delle pertinenze paesistiche e delle relazioni con il sistema dei beni d'interesse storico, archeologico e culturale.</p>	<p>Valorizzazione del ruolo del centro urbano di Carignano mediante la regolamentazione delle trasformazioni interne, la riqualificazione dei bordi e degli spazi pubblici urbani consolidati.</p>
<p>1.3.3. Salvaguardia e valorizzazione del patrimonio storico, architettonico, urbanistico e museale e delle aree agricole di particolare pregio paesaggistico, anche attraverso la conservazione attiva e il recupero degli impatti penalizzanti nei contesti paesaggistici di pertinenza.</p>	<p>Promozione di normative specifiche attuative per le trasformazioni delle cascine e del contesto del territorio rurale di pianura.</p>
<p>1.5.1. Riqualificazione delle aree urbanizzate prive di identità e degli insediamenti di frangia.</p> <p>1.5.2. Contenimento e razionalizzazione delle proliferazioni insediative e di attrezzature, arteriali o diffuse nelle aree urbane e suburbane.</p>	<p>Riduzione di impatti insediativi e infrastrutturali su aree pregiate (aree irrigate, paesaggio agrario tradizionale) e su insediamenti rurali e cascine rade; recupero e valorizzazione del reticolo dei percorsi ciclabili e dei canali storici, con tutela delle potenzialità di fasce di connessione con aree del Po; contenimento delle espansioni ai bordi dei nuclei storici e dello sviluppo arteriale lungo le direttrici Scalenghe-Vigone e Castagnole Piemonte-Pancalieri; mitigazione degli impatti delle infrastrutture (Pianura di Castagnole).</p>
<p>1.5.3. Qualificazione paesistica delle aree agricole interstiziali e periurbane con contenimento della loro erosione da parte dei sistemi insediativi e nuova definizione dei bordi urbani e dello spazio verde periurbano</p>	<p>Recupero delle aree agricole in stato di abbandono, valorizzazione delle aree agricole ancora vitali, limitazione di ulteriori espansioni insediative che portino alla perdita definitiva e irreversibile della risorsa suolo e dei residui caratteri rurali.</p>
<p>1.8.2. Potenziamento della caratterizzazione del paesaggio costruito con particolare attenzione agli aspetti localizzativi tradizionali (crinale, costa, pedemonte, terrazzo) e alle modalità evolutive dei nuovi sviluppi urbanizzativi.</p>	<p>Ridisegno dei sistemi insediati con mantenimento degli intervalli tra nuclei e valorizzazione degli "effetti di porta", per preservare la continuità degli spazi aperti lungo le direttrici Scalenghe-Vigone e Castagnole Piemonte-Pancalieri.</p>
<p>2.1.1. Tutela della qualità paesaggistico-ambientale delle acque superficiali e sotterranee.</p>	<p>Gestione delle terre a bassa capacità protettiva secondo linee agronomiche che considerino il rischio di inquinamento delle falde.</p>

Figura 4.4: Scheda dell'Ambito 44 tratta dalle NTA.



Morfologie insediative	
■	Urbane consolidate dei centri maggiori - m.i. 1
■	Urbane consolidate dei centri minori - m.i. 2
■	Tessuti urbani esterni ai centri - m.i. 3
■	Tessuti discontinui suburbani - m.i. 4
■	Insedimenti specialistici organizzati - m.i. 5
■	Area a dispersione insediativa prevalentemente residenziale - m.i. 6
■	Area a dispersione insediativa prevalentemente specialistica - m.i. 7
■	"Insule" specializzate - m.i. 8 (art. 39, c. 1, lett. a, punto I)
■	"Insule" specializzate - m.i. 8 (art. 39, c. 1, lett. a, punto II)
■	"Insule" specializzate - m.i. 8 (art. 39, c. 1, lett. a, punto III)
■	"Insule" specializzate - m.i. 8 (art. 39, c. 1, lett. a, punto IV)
■	"Insule" specializzate - m.i. 8 (art. 39, c. 1, lett. a, punto V)
■	Complessi infrastrutturali - m.i. 9
■	Aree rurali di pianura o collina - m.i. 10
■	Sistemi di nuclei rurali di pianura, collina e bassa montagna - m.i. 11
■	Villaggi di montagna - m.i. 12
■	Aree rurali di montagna o collina con edificazione rada e dispersa - m.i. 13
■	Aree rurali di pianura - m.i. 14

Figura 4.5: Stralcio della tavola P 4 "Componenti paesaggistiche" - Geoportale della Regione Piemonte (in rosso l'area di studio).



Come si osserva dallo stralcio riportato in figura 4.5, l'area di Piano si caratterizza per la seguente "morfologia insediativa" facente parte delle "componenti e caratteri percettivi":

- **Aree a dispersione insediativa prevalentemente residenziale – m.i. 6** (art. 38 delle N.T.A.).

Il P.P.R., per tali tipologie di aree persegue i seguenti obiettivi (comma 2):

- a) *"Contenimento e mitigazione delle proliferazioni insediative, con particolare attenzione agli sviluppi arteriali specialistici, **privilegiando il recupero e il riuso del patrimonio edilizio e urbanistico esistente**, utilizzando razionalmente le aree e le infrastrutture di servizio;*
- b) *"Contenimento delle tendenze trasformatrici e dei processi di sviluppo che minacciano paesaggi insediati, dotati di un'identità ancora riconoscibile e qualificazione paesaggistica delle aree agricole interstiziali e periurbane;"*
- c) *"**Salvaguardia dei suoli a elevata capacità d'uso di cui all'articolo 20**";*
- d) *"Trasformazione dei contesti paesaggistici privi di una chiara struttura spaziale in luoghi dotati di nuove identità riconoscibili e riqualificazione delle aree urbanizzate prive di identità e degli insediamenti di frangia";*
- e) *"Contenimento dei processi di frammentazione del territorio per favorire un'integrazione delle sue componenti naturali e antropiche, mediante la ricomposizione della continuità ambientale e l'accrescimento dei livelli di biodiversità del mosaico paesaggistico".*

E' quindi possibile affermare che il presente P.E.C. risulta **coerente** con quanto disposto dal Piano riguardo il recupero e il riuso del patrimonio edilizio esistente, in quanto la sua attuazione, limitata ad un areale di circa 25.000 m², non comporterà un'ulteriore proliferazione insediativa; è prevista nel sito solamente una riorganizzazione delle attività presenti, con il cambio di destinazione d'uso del fabbricato esistente e dell'area connessa (che prevedrà esclusivamente lavori di adeguamento all'interno dell'edificio e l'installazione di n.2 piazzole per il lavaggio mezzi e lo scarico reflui su area già attualmente impermeabilizzata).

L'ampliamento dell'aviosuperficie esistente, con l'installazione di hangar su 2.154,40 m², prevedrebbe invece il consumo di suolo relativo all'installazione e all'utilizzo delle nuove strutture.

Si può comunque esprimere **coerenza condizionata** rispetto a tale aspetto, evitando l'asportazione definitiva del suolo e/o il peggioramento delle sue caratteristiche (quali ad esempio la riduzione della permeabilità dovuta a compattazione) attraverso la rimozione del suo strato superficiale più fertile e ricco in contenuto organico (epipedon), destinandolo temporaneamente in sito ad inerbimento, attuando il suo ripristino in caso di dismissione delle strutture.



Piano Territoriale Regionale (P.T.R.)

Il Piano Territoriale Regionale, approvato con D.C.R. n.122-29783 del 21 luglio 2011, definisce le strategie e gli obiettivi di livello regionale e stabilisce le azioni da intraprendere da parte dei diversi soggetti di pianificazione nel rispetto dei principi di sussidiarietà e competenza.

Il piano si articola in tre differenti componenti operanti in modo sinergico:

- un ***quadro di riferimento*** (la componente conoscitivo-strutturale del piano), avente per oggetto la lettura critica del territorio regionale (aspetti insediativi, socio-economici, morfologici, paesistico-ambientali ed ecologici), la trama delle reti e dei sistemi locali territoriali che struttura il Piemonte;
- una ***parte strategica*** (la componente di coordinamento delle politiche e dei progetti di diverso livello istituzionale, di diversa scala spaziale, di diverso settore), sulla base della quale individuare gli interessi da tutelare a priori e i grandi assi strategici di sviluppo;
- una ***parte statutaria*** (la componente regolamentare del piano), volta a definire ruoli e funzioni dei diversi ambiti di governo del territorio sulla base dei principi di autonomia locale e sussidiarietà.

Il P.T.R. suddivide il territorio regionale in 33 Ambiti di Integrazione Territoriale (AIT) per ciascuno dei quali vengono rappresentate connessioni positive e negative, attuali e potenziali, strutturali e dinamiche che devono essere oggetto di una pianificazione integrata; il Comune di Vigone ricade nell'**ambito 16 "Pinerolo"**.

Ai sensi dell'art.15 delle N.T.A., viene ribadita l'efficacia della procedura di Valutazione Ambientale Strategica:

"[...] [2] La VAS costituisce un'azione fondamentale per il monitoraggio dell'attuazione del P.T.R.; a tal fine, l'attività di valutazione si avvale di tutti gli elementi e informazioni in possesso della Regione.

[3] Ciascun piano territoriale e settoriale, alle diverse scale, misura la sostenibilità ambientale e territoriale delle proprie previsioni in rapporto al perseguimento degli obiettivi generali e specifici del P.T.R. e PPR così come espressi nelle rispettive VAS"

In particolare, la valutazione dei piani territoriali, settoriali e locali assume come riferimento quanto definito dal P.T.R. in merito:

- agli obiettivi di sostenibilità;



- agli indicatori individuati;
- agli obiettivi strategici.

A livello di obiettivi, il P.T.R. individua 5 principali strategie, a loro volta articolate in obiettivi generali e specifici, che perseguono le seguenti finalità⁴.

- Strategia 1: *riqualificazione territoriale, tutela e valorizzazione del paesaggio*

Vengono perseguiti obiettivi di promozione dell'integrazione tra la valorizzazione del patrimonio ambientale – storico – culturale e le attività imprenditoriali ad esso connesse, nonché la riqualificazione delle aree urbane in un'ottica di qualità della vita e inclusione sociale, sviluppo economico e rigenerazione delle aree degradate;

- Strategia 2: *sostenibilità ambientale, efficienza energetica*

La promozione dell'ecosostenibilità di lungo termine della crescita economica viene perseguita ricercando una maggior efficienza nell'utilizzo delle risorse;

- Strategia 3: *integrazione territoriale delle infrastrutture di mobilità, comunicazione, logistica*

Si propone la finalità di rafforzare la coesione territoriale e lo sviluppo locale del nord-ovest in un contesto economico e territoriale a dimensione Europea;

- Strategia 4: *ricerca, innovazione e transizione economico-produttiva*

Vengono individuate le azioni per rafforzare la competitività del sistema regionale attraverso l'incremento della sua capacità di produrre ricerca e innovazione, di assorbire e trasferire nuove tecnologie, anche in riferimento a tematiche di frontiera, alle innovazioni in campo ambientale ed allo sviluppo della società dell'informazione;

- Strategia 5: *valorizzazione delle risorse umane e delle capacità istituzionali*

Si pone come obiettivo la volontà di cogliere le potenzialità insite nella capacità di fare sistema tra i diversi soggetti interessati alla programmazione/pianificazione attraverso il processo di governance territoriale.

In aggiunta agli obiettivi generali e specifici di ciascuna strategia, il P.T.R. individua anche tematiche settoriali di rilevanza territoriale, comunque riconducibili alle prime quattro strategie:

- valorizzazione del territorio;

⁴ Tratte dal documento di Rapporto Ambientale redatto in fase di procedimento di VAS del P.T.R.



- risorse e produzioni primarie;
- ricerca, tecnologia, produzioni industriali;
- trasporti e logistica;
- turismo.

Viene di seguito proposta la scheda tratta dalle Norme di Attuazione del P.T.R. nella quale vengono individuati gli indirizzi per ciascuna delle suddette strategie territoriali.

AIT 16 - Pinerolo	
Tematiche	Indirizzi
Valorizzazione del territorio	<p>Tutela e gestione del patrimonio idrico, forestale, naturalistico (contrastare l'abbandono dei pascoli) e paesaggistico (Parco Orsiera-Rocciavre, Val Tronca), minerario, pedologico, storico-architettonico, museale e culturale-religioso valdese (Pinerolo, Forte di Fenestrelle, Torre Pellice, Praly).</p> <p>Riduzione dell'inquinamento idrico superficiale e sotterraneo dovuto alla pressione dell'agricoltura intensiva e ai reflui dell'allevamento.</p> <p>Controllo dei consumi di suolo agrario nella pianura, specie ai margini in espansione della frangia periurbana torinese.</p> <p>Riduzione della dispersione insediativa a nastro sui fondovalle e lungo l'asse pedemontano, diffusa nella fascia collinare pedemontana investita dall'espansione residenziale metropolitana (Praly, Perrero, Villar Perosa Perosa Argentina, Roreto Chisone e Pinerolo), legata anche alla proliferazione di seconde case da riutilizzare prevalentemente per l'affitto o con finalità turistico-ricettive.</p> <p>Difesa dall'elevato rischio idraulico e idrogeologico, oltre che da quello industriale, sismico e degli incendi boschivi.</p> <p>Promuovere l'inserimento di Pinerolo all'interno del sistema ferroviario metropolitano, potenziando in particolare il collegamento con Torino.</p> <p>Recupero e bonifica di aree dismesse, compattamento degli insediamenti industriali in APEA (si segnala la necessità di riqualificare alcune aree dismesse, in particolare nei territori di Roccaplatta e Villar Perosa).</p> <p>Realizzazione di condizioni di contesto favorevoli al mantenimento dell'industria e all'attrazione di attività innovative, integrate nel sistema metropolitano, capaci di occupare lavoro qualificato.</p> <p>Favorire una maggiore integrazione tra montagna, pedemonte e pianura nella progettazione/pianificazione integrata intercomunale.</p> <p>Rafforzamento del ruolo di Pinerolo come polo di servizio e di insediamento di attività terziarie superiori, sempre più integrato nel sistema policentrico metropolitano.</p>
Risorse e produzioni primarie	<p>Sostegno organizzativo, tecnologico e commerciale al distretto lapideo di Luserna San Giovanni- Barge (a scavalco del confine con l'AIT di Saluzzo).</p> <p>Utilizzo dell'ingente patrimonio boschivo della montagna, attivando una filiera foreste-legname-energia, finalizzata ad una gestione attiva del bosco, nonché per la produzione di legname per impieghi edili, industriali, artigianali e di ingegneria ambientale, integrati da servizi di progettazione-design e energia da biomasse.</p> <p>Sostegno all'agricoltura e all'allevamento di montagna, anche attraverso la promozione dei suoi prodotti tipici.</p> <p>Orientamento dell'agricoltura di pianura verso produzioni di qualità (viticole, frutticole, orticole, casearie, ecc):</p> <ul style="list-style-type: none">- produzioni biologiche;- servizi ricettivi;- ristorazione;- attività sportive;- educazione ecologica (coordinamento con gli AIT metro-rurali di Carmagnola e Chieri). <p>Recupero dei reflui dell'allevamento per la produzione di energia e riscaldamento (coordinata con gli AIT di Carmagnola e Savigliano).</p> <p>Si segnala l'importante presenza nel settore estrattivo delle miniere di talco a Prali.</p>
Ricerca, tecnologia, produzioni industriali	<p>Incentivare l'integrazione nel sistema metropolitano delle rilevanti presenze industriali ai confini con l'AIT di Torino.</p> <p>Sostegno all'evoluzione innovativa del sistema locale della meccanica di precisione del Villar Perosa.</p>
Trasporti e logistica	<p>Sviluppo del Sistema Ferroviario Metropolitano (SFM) attraverso la realizzazione del raddoppio della linea ferroviaria Torino-Pinerolo.</p>
Turismo	<p>Valorizzazione integrata delle diverse forme di turismo favorite dalle risorse attrattive naturali, agricole e culturali presenti sul territorio e dalla contiguità con la montagna olimpica (AIT 13).</p> <p>A tal proposito si segnala il sistema di strade e mulattiere di impianto militare, oggi in fase di abbandono, ma di grande valore paesaggistico e percettivo, da riutilizzare in chiave turistica.</p> <p>Valorizzare anche il turismo sulla neve, valutando le potenzialità derivanti da un suo inserimento in circuiti più ampi (internazionali): metropolitani, della valle di Susa e del Brianzone.</p>

Figura 4.6: Scheda AIT 16 "Pinerolo".



Tra gli obiettivi prioritari del PTR è presente *“la valorizzazione del ruolo dell’agricoltura compatibilmente con la salvaguardia della biodiversità, la conservazione di ecosistemi e habitat naturali e la tutela e valorizzazione degli assetti rurali storici di cui al PPR”* (art.24).

Il PTR riconosce quali territori vocati allo sviluppo dell’agricoltura (art.26) quelli ricadenti nella I e II classe di capacità d’uso, per i quali è ribadita la limitazione delle *“trasformazioni dell’uso del suolo agricolo che comportano impermeabilizzazione, erosione e perdita di fertilità”* (comma 3, lettera a).

Tale aspetto è ribadito dalla delega alla pianificazione locale del rispetto dell’art.31 *“Contenimento del consumo di suolo”*, in relazione al quale, in assenza della definizione delle soglie definite dalla pianificazione provinciale, **il consumo di suolo ad uso insediativo consentito ai comuni per ogni quinquennio non potrà superare il 3% della superficie urbanizzata esistente**. Il riferimento dell’articolo è volto quindi al consumo di suolo che ecceda la superficie urbanizzata esistente (considerando quindi per superficie urbanizzata l’insieme della superficie edificata e della relativa superficie di pertinenza intesa come l’insieme delle aree intercluse tra gli edifici in cui ricadono strade, marciapiedi, cortili e porzioni di aree verdi e giardini).

L’attuazione del P.E.C., limitata ad un areale di circa 25.000 m², non comporterà un’ulteriore proliferazione insediativa; verrà prevista in sito solamente una riorganizzazione delle attività presenti, con il cambio di destinazione d’uso del fabbricato esistente e dell’area connessa (che prevedrà esclusivamente lavori di adeguamento all’interno dell’edificio e l’installazione di n.2 piazzole per il lavaggio mezzi e lo scarico reflui su una superficie già impermeabilizzata) e l’ampliamento dell’aviosuperficie esistente con l’installazione di hangar su una superficie a disposizione di 2.154,40 m². E’ possibile comunque garantire **la salvaguardia dei suoli nell’area di ampliamento rimuovendo temporaneamente lo strato superficiale del suolo, ricco in materia organica e più fertile (epipedon), destinandolo in sito ad inerbimento, attuando il suo ripristino in caso di dismissione delle strutture**.

Pertanto, in base all’attuazione delle misure di conservazione del suolo previste, è attribuibile un giudizio di **coerenza condizionata** tra gli obiettivi del P.T.R. e quelli proposti dal P.E.C. oggetto di trattazione.

Piano Territoriale di coordinamento provinciale (P.T.C.2)

La variante al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.2), approvata dalla Regione Piemonte con Deliberazione del Consiglio Regionale n.121-29759 del 21 luglio 2011, delinea l’assetto strutturale del territorio della Provincia di Torino in coerenza con quanto predisposto dalla pianificazione territoriale (P.T.R.) e paesaggistica (P.P.R.) regionale e con la pianificazione di settore, compatibilmente anche con gli obiettivi di *“tutela e valorizzazione dell’ambiente nella sua*



integrità naturale e nella sua proiezione culturale” (art.1 comma 2 delle Norme Tecniche di Attuazione).

Gli obiettivi portanti del P.T.C.2 si articolano per settori specifici e per tematiche trasversali, rispettando le indicazioni fornite con gli altri strumenti normativi e di pianificazione regionali.

Gli obiettivi cardine del Piano sono i seguenti:

- contenimento del consumo di suolo e dell'utilizzo delle risorse naturali;
- biodiversità tutelata e incrementata;
- sistema delle connessioni materiali ed immateriali completato e innovato;
- pressioni ambientali ridotte e qualità della vita migliorata;
- sviluppo socio-economico del territorio e policentrismo.

Uno dei principi cardini sul quale si fonda il P.T.C.2 risulta essere il **contenimento del consumo di suolo**, perseguito nel Piano individuando **specifiche norme per l'utilizzo del suolo ai fini dell'edificazione**, suddividendo il territorio provinciale in tre tipologie di aree (ai sensi dell'art. 16 delle NTA):

- *“aree dense”*: costituite dalle porzioni di territorio urbanizzato, anche poste in prossimità del Centro Storico (o dei nuclei storici), aventi un impianto urbanistico significativo, caratterizzate dalla presenza di un tessuto edilizio consolidato e dalle funzioni di servizio qualificato per la collettività;
- *“aree di transizione”*: costituite da porzioni di territorio poste ai margini degli ambiti urbanizzati, caratterizzate dalla limitata estensione e dalla possibile presenza delle infrastrutture primarie;
- *“aree libere”*: costituite da porzioni di territorio esterne al tessuto urbano consolidato o ai nuclei edificati, caratterizzate dalla prevalente funzione agricola e forestale anche in presenza di insediamenti minori o sparsi, quali elementi identitari e distintivi del paesaggio che si intende preservare.

Il P.T.C.2 attribuisce al territorio comunale suoli ricadenti nelle Classe I e II di capacità d'uso, come mostrato in figura 4.7, che ai sensi delle prescrizioni del comma 8 dell'art.17 *“Azioni di tutela delle aree”* dovranno essere preservati e per i quali *“sarà contrastata l'edificazione in terreni di eccellente e buona fertilità e ad alta vocazione agricola, ad eccezione di dimostrate esigenze di*



tipo ambientale, viabilistico, economico, sociale che perseguano l'interesse collettivo quando manchino possibilità localizzative alternative”.

Inoltre, ai sensi dell'art.27 “Aree ad elevata vocazione e potenzialità agricola”, i “suoli di I e II Classe di capacità d'uso devono essere adibiti, in via preferenziale, all'uso agricolo, ovvero ad usi naturalistici, purché ciò non implichi l'impermeabilizzazione o l'**asportazione definitiva dei suoli tutelati**, fatto salvo quanto previsto all'art.25 della L.R. 56/77. La presente direttiva non opera:

a) qualora intervenga motivata rettifica della classe di capacità d'uso dei suoli, sulla base di una relazione agronomica condotta secondo la metodologia e le procedure previste dalla D.G.R. n.88-13271 dell'8/02/2010, la cui validazione è in capo alla Direzione Agricoltura della Regione Piemonte;

b) in assenza di soluzioni alternative praticabili, qualora la trasformazione d'uso prevista per le Aree di cui al comma 1, assuma carattere di interesse collettivo naturalistico, economico o sociale, superiore o pari rispetto all'interesse collettivo di tutela della risorsa suolo.

Tali condizioni dovranno essere adeguatamente documentate e motivate, e saranno oggetto di valutazione di merito in sede di conferenza di pianificazione.”




Figura 4.7: Stralcio della Tav. 3.1 “Sistema del verde e delle aree libere”(in rosso l'area in oggetto).



L'attuazione del P.E.C., limitata ad un areale di circa 25.000 m², non comporterà un'ulteriore proliferazione insediativa; verrà prevista in sito solamente una riorganizzazione delle attività presenti, con il cambio di destinazione d'uso del fabbricato esistente e dell'area connessa (che prevedrà esclusivamente lavori di adeguamento all'interno dell'edificio e l'installazione di n.2 piazzole per il lavaggio mezzi e lo scarico reflui su una superficie già impermeabilizzata) e l'ampliamento dell'aviosuperficie esistente con l'installazione di hangar su una superficie a disposizione di 2.154,40 m². E' possibile comunque garantire **la salvaguardia dei suoli nell'area di ampliamento rimuovendo temporaneamente lo strato superficiale del suolo, ricco in materia organica e più fertile (epipedon), destinandolo in sito ad inerbimento, attuando il suo ripristino in caso di dismissione delle strutture.**

Pertanto è attribuibile un rapporto di **coerenza condizionata** tra i Piani.

Il Piano stralcio per l'assetto idrogeologico del bacino del Po (P.A.I.)

Il P.A.I., approvato con D.P.C.M. del 24 maggio 2001, è lo strumento giuridico che disciplina le azioni riguardanti la difesa idrogeologica del territorio e della rete idrografica del bacino del Po attraverso l'individuazione delle linee generali di assetto idraulico ed idrogeologico. Questo, attraverso le sue disposizioni, persegue l'obiettivo di garantire al territorio del bacino del fiume Po un livello di sicurezza adeguato rispetto ai fenomeni di dissesto idraulico e idrogeologico attraverso il ripristino degli equilibri idrogeologici e ambientali, il recupero degli ambiti fluviali e del sistema delle acque, la programmazione degli usi del suolo ai fini della difesa, della stabilizzazione e del consolidamento dei terreni ed il recupero delle aree fluviali, con particolare attenzione a quelle degradate, anche attraverso usi ricreativi.

Il P.A.I. individua, all'interno dell'ambito territoriale di riferimento, limitazioni alle attività di trasformazione e d'uso del suolo derivanti dalle condizioni di dissesto idraulico e idrogeologico.

L'art.18 delle N.T.A. del P.A.I. prevede che i comuni, in sede di formazione e adozione degli strumenti urbanistici generali e loro varianti, siano tenuti a conformare le loro previsioni alle delimitazioni e alle relative disposizioni normative, sulla base di una verifica di compatibilità idraulica e idrogeologica delle previsioni contenute negli strumenti urbanistici vigenti con le condizioni presenti o potenziali rilevate anche nella cartografia del PAI.

L'area di P.E.C. non risulta interessata dalla presenza di elementi di dissesto individuati dal P.A.I. (figura 4.8) e non prevedrà modifiche che andranno ad alterare negativamente l'equilibrio idrogeologico nell'area di Piano e in quelle circostanti. In corrispondenza della Bealera Angiale, che scorre a S rispetto all'area di Piano ad una distanza di circa 20 m, sono

evidenziati tratti del corso d'acqua caratterizzati da fenomeni di dissesto di pericolosità molto elevata a carattere "lineare", interessanti cioè le sue immediate vicinanze. Il rilevato della S.P 129, avente collocazione intermedia tra l'area in esame ed la bealera, costituisce in ogni caso limite invalicabile per fenomeni di dissesto sui territori a N di essa.

Pertanto è attribuibile un rapporto di **indifferenza** tra i Piani.



Legenda



-  Esondazione a pericolosità molto elevata - Ee
-  Esondazione a pericolosità molto elevata - Ee

Figura 4.8: Stralcio della cartografia del P.A.I. – Geoportale Regione Piemonte (in rosso l'area in oggetto).

Classificazione idrogeologica da P.R.G.C. adeguato al Piano stralcio per l'assetto idrogeologico del bacino del Po (P.A.I.)

Il terreno oggetto dell'intervento è situato in un'area classificata dal punto di vista idrogeologico in Classe IIa di pericolosità, costituita cioè da porzioni di territorio che non presentano situazioni di dissesto, ma che sono caratterizzati dalla presenza di terreni a mediocri o scadenti caratteristiche geotecniche fino a profondità variabili dai 5 a 30 m. Per tali aree sono richiesti, nel caso,



approfondimenti d'indagine finalizzati a caratterizzare l'assetto litostratigrafico e geotecnico di dettaglio nonché l'interazione struttura-terreno.

L'attribuzione alla Classe IIa pone inoltre alcune limitazioni alle scelte urbanistiche. Sono infatti consentite nuove edificazioni, purché gli interventi non incidano negativamente sulle aree limitrofe e non ne condizionino l'edificabilità. Gli interventi ammissibili nell'area in oggetto sono disciplinati dall'art. 59 delle Norme Tecniche di Attuazione del P.R.G.C.:

- sono ammessi interventi di ristrutturazione ed ampliamento.
- I progetti di ampliamento devono essere limitati alle effettive esigenze di espansione fisiologica delle attività esistenti alla data di adozione del piano, e devono essere direttamente connesse, integrate, complementari e sinergiche alle attività ivi esistenti.
- I progetti di ampliamento da consentire una tantum non devono superare il 50% della superficie coperta esistente, e devono essere accompagnati da valutazioni di compatibilità ambientale e viabile (valutate dall'Amministrazione con procedure semplificate) e devono avere l'approvazione della Giunta Comunale. Tutti i progetti di ampliamento sono soggetti a preventiva predisposizione di S.U.E.
- L'esistenza delle opere necessarie al trattamento ed allo smaltimento dei rifiuti solidi, liquidi e gassosi, nonché il rispetto delle norme relative alla sicurezza, alla accessibilità e alla tutela da ogni genere di inquinamento, sono condizioni indispensabili per il rilascio dell'autorizzazione alla usabilità degli impianti.
- L'edificabilità è ammessa unicamente per quelle opere di servizio o strettamente necessarie per la funzionalità degli impianti, rispettando gli indici parametrici previsti in tabella.

La porzione meridionale dell'area del P.E.C. è classificata invece, in una fascia di larghezza pari a circa 10 m in prossimità del canale irriguo Tagliata, con la Classe IIIa1, costituita da porzioni di territorio inedificate o con edifici isolati interne alla fascia di rispetto della rete idrografica minore che, per effetto di una generica pericolosità potenziale, sono cautelativamente da ritenersi fasce di rispetto di inedificabilità assoluta. Tale area non presenterà variazione d'uso rispetto all'esistente.





Figura 4.9: Estratto della "Tavola 5 - Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell'idoneità all'utilizzazione urbanistica" inerente le indagini geologiche a supporto della Variante Strutturale 2007 del PRG. (in rosso l'area in oggetto).

In base alle ragioni sopra esposte, è' attribuibile un rapporto di **coerenza** tra i piani. L'edificio esistente non verrà interessato da variazioni significative a livello costruttivo, mentre l'installazione degli hangar non verrà influenzata in modo negativo dalle eventuali caratteristiche geotecniche scadenti dei terreni presenti in loco.

Classificazione acustica o eventuali accostamenti critici

Il Comune di Vigone ha provveduto alla suddivisione del territorio secondo le sei classi di destinazione d'uso definite nella Tabella A del D.P.C.M. 14/11/1997 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore", ai sensi dell'art.5, comma 3, della Legge Regionale n°52 del 20 ottobre 2000 "Disposizioni per la tutela in materia di inquinamento acustico". In figura si riporta un estratto relativo al Piano di Classificazione Acustica, comprendente l'area in esame, a cui assegna le classi acustiche IV (aree di intensa attività umana) e III (aree di tipo misto).

Tale classificazione risulta essere compatibile, considerando la variazione di destinazione d'uso del sito a rimessa e autolavaggio per camper e caravan che rimane comunque nell'ambito del settore terziario, con il regolamento in oggetto. Si ravvisa inoltre che l'attività dell'aviosuperficie è già autorizzata ad uso di privato e turistico.




Figura 4.10: Classificazione acustica nell'area di studio (in rosso l'area di Piano).

Viene pertanto attribuito un giudizio di **coerenza** tra il P.E.C. ed il regolamento in quanto non la classificazione attuale risulta compatibile con la destinazione d'uso prevista dal Piano.

Capacità d'uso del suolo

La cartografia della Capacità d'uso dei suoli del Piemonte è stata adottata ufficialmente con D.G.R. del 30 novembre 2010 n.75-1148 "D.G.R. n.32-11356 del 4.5.2009 - P.I.C. n. 1e Agricoltura e Qualità - Misura 5 - Azione 2. Adozione della Carta della Capacità d'uso dei suoli del Piemonte quale strumento cartografico di riferimento per la specifica tematica relativa alla capacità d'uso dei suoli", pubblicata sul B.U.R.P. n.51 del 23 dicembre 2010.

Dalla consultazione della "Carta della capacità d'uso dei suoli – scala 1:50.000" (figura 4.11) i suoli compresi all'interno del P.E.C. ricadono in Classe II "Suoli con alcune moderate limitazioni che riducono la produzione delle colture agrarie" e, secondariamente, in Classe I, "Suoli privi o quasi di limitazioni, adatti per un'ampia scelta di colture agrarie".




Figura 4.11: Stralcio tratto dalla "Carta della capacità d'uso dei suoli - scala 1:50.000" (in rosso l'area in oggetto).

L'attuazione del P.E.C., limitata ad un areale di circa 25.000 m², non comporterà un'ulteriore proliferazione insediativa; verrà prevista in sito solamente una riorganizzazione delle attività



presenti, con il cambio di destinazione d'uso del fabbricato esistente e dell'area connessa (che prevedrà esclusivamente lavori di adeguamento all'interno dell'edificio e l'installazione di n.2 piazzole per il lavaggio mezzi e lo scarico reflui su una superficie già impermeabilizzata) e l'ampliamento dell'aviosuperficie esistente con l'installazione di hangar su una superficie a disposizione di 2.154,40 m². E' possibile comunque garantire **la salvaguardia dei suoli nell'area di ampliamento rimuovendo temporaneamente lo strato superficiale del suolo, ricco in materia organica e più fertile (epipedon), destinandolo in sito ad inerbimento, attuando il suo ripristino in caso di dismissione delle strutture.**

E' quindi possibile affermare che il presente P.E.C. risulta **coerente** con quanto disposto dal Piano riguardo il recupero e il riuso del patrimonio edilizio esistente, mentre la **coerenza risulta condizionata**, rispetto all'installazione degli hangar, al rispetto delle condizioni di riutilizzo in sito del suolo in oggetto.

Il Piano Regolatore del Comune di Vigone (P.R.G.C.)

Il Comune di Vigone è dotato di P.R.G.C. (Variante Generale) approvato con DGR n.18-1203 del 17/12/2010 e modificato da successive varianti, di cui l'ultima, "*Variante Parziale V2015.5*", approvata con delibera C.C. n.15/2016.

L'area di P.E.C. ricade nell'area normativa denominata da P.R.G.C. "*AP2 – Aree attrezzate d'interesse pubblico*" (Figura 4.12).





Figura 4.12: estratto da Tavola D2.4 – Territorio comunale - scala 1:5.000.

Gli interventi ammissibili nell'area AP2, disciplinati dall'art.59 delle NTA del P.R.G.C., sono di seguito elencati:

"1. Il P.R.G.C. individua le aree di proprietà privata di pubblico interesse sulla base della situazione in atto. Non costituiscono standard urbanistici ai sensi dell'articolo 21 della L.R.56/77 s.m.i. N.T.A. DEL P.R.G.C. DI VIGONE APPROVATO CON DGR N.18-1203 DEL 17 DICEMBRE 2010 / AGG. Marzo 2016 103;

2. Sono ammessi interventi di ristrutturazione ed ampliamento;

3. I progetti di ampliamento devono essere limitati alle effettive esigenze di espansione fisiologica delle attività esistenti alla data di adozione del piano, e devono essere direttamente connesse, integrate, complementari e sinergiche alle attività ivi esistenti;

4. I progetti di ampliamento da consentire una tantum non devono superare il 50% della superficie coperta esistente, devono essere accompagnati da valutazioni di compatibilità ambientale e viabile

(valutate dall'Amministrazione con procedure semplificate) e devono avere l'approvazione della Giunta Comunale. Tutti i progetti di ampliamento sono soggetti a preventiva predisposizione di SUE;

5. Omissis;

6. L'esistenza delle opere necessarie al trattamento ed allo smaltimento dei rifiuti solidi, liquidi e gassosi, nonché il rispetto delle norme relative alla sicurezza, alla accessibilità ed alla tutela da ogni genere di inquinamento, sono condizioni indispensabili per il rilascio dell'autorizzazione alla usabilità degli impianti;

7. L'edificabilità è ammessa unicamente per quelle opere di servizio o strettamente necessarie per la funzionalità degli impianti, rispettando gli indici parametrici previsti in tabella."

L'area è inoltre disciplinata dalla seguente Scheda Normativa, in cui sono contenuti i parametri urbanistico-edilizi.

AREE "AP" (Art. 59)			
PARAMETRI URBANISTICI	NUMERAZINE DI RIFERIMENTO DELLE AREE		TOTALE
	AP1(1)	AP2(2)	
A IN PRESENZA DI STRUMENTI URBANISTICI ESECUTIVI	1 IUT (mq/mq)	0,20	0,20
	2		
	3 IUF (mq/mq)		
	4		
	5 IF (mc/mq)		
	6 RC (mq/mq)	0,25	0,25
	7 Svl. H (m)		
	8 Piani f.t.		
B IN ASSENZA DI STRUMENTI URBANISTICI ESECUTIVI	9 IUF (mq/mq)	0,20	0,20
	10		
	11 IF (mc/mq)		
	12 RC (mq/mq)	0,20	0,20
	13 Svl. H (m)	7,50	7,50
	14 Piani f.t.	2,00	2,00
C DATI DI PROGETTO	15 ST (mq)	853,29	24523,90
	16 SF (mq)		
	17 SFL (mq)		
	18 Ab. Esist.		
	19 Ab. Prev.		

(1) Nell'ambito dell'area normativa AP1 occorre far riferimento alla specifica normativa n24 definente gli interventi di riassetto territoriale per le aree ricadenti nelle classi 3b e di cui all'art 85.7

(2) Eventuali trasformazioni dell'esistente devono essere verificate sulla scorta di una valutazione di impatto che analizzi i problemi ambientali, territoriali e viabili per un corretto inserimento nell'ambito rurale circostante. La sistemazione dell'area sarà definita in sede di strumento urbanistico esecutivo ed individuerà in modo puntuale le destinazioni d'uso delle aree con particolare riguardo al reperimento dei parcheggi. Destinazioni d'uso ammesse, discoteca, tennis, piscina, club-horse, aviosuperficie.

Figura 4.13 – Parametri urbanistico-edilizi per l'area AP2.

La tabella di area del vigente P.R.G. specifica che in presenza di Strumento Urbanistico Esecutivo, l'edificabilità massima è definita dall'applicazione dell'indice di utilizzazione territoriale (IUT – mq/mq), che per l'area in oggetto è pari a 0,20 mq/mq. La massima edificabilità per l'area in esame risulta pertanto essere Superficie copribile = ST x IUT, dove :

- ST = mq 24.562,00 (Superficie territoriale);



- IUT = mq/mq 0,20 (Indice di utilizzazione territoriale);
- Superficie copribile max. = mq 24.562,00 x mq/mq 0,20 = mq 4.912,40.

Pertanto la quantità di Superficie copribile come sopra determinata mediante l'applicazione dell'indice di utilizzazione territoriale indicato dal P.R.G. costituisce il parametro base di dimensionamento dell'intervento di pianificazione esteso all'intera area in esame.

Occorre quindi nel caso in esame prendere in considerazione la superficie già edificata, al fine di determinare la quantità di superficie copribile residua. La superficie coperta risulta complessivamente essere pari a 2.758,00 mq. La capacità edificatoria residua risulta quindi essere pari a 2.154 mq.

Sarà inoltre realizzato nell'ambito dei parametri dimensionali del P.E.C. un alloggio per il titolare o per il custode per un massimo del 10% della superficie utile lorda di pavimento, con un massimo di 150 mq netti.

La nota (2) della tabella di area delle Norme di Attuazione del P.R.G.C. indica altresì che *“La sistemazione dell'area, sarà definita in sede di strumento urbanistico esecutivo ed individuerà in modo puntuale le destinazioni d'uso delle aree con particolare riguardo al reperimento dei parcheggi”*.

Sulla scorta di quanto sopra indicato, nell'individuazione delle destinazioni d'uso delle aree, si è privilegiata l'individuazione di aree da destinarsi a parcheggio (privato). Le destinazioni d'uso delle aree in atto individuate risultano avere le seguenti caratteristiche dimensionali:

- Area a parcheggio attuale : mq 2.858,00;
- Area verde: mq 583,00;
- Complessivamente per parcheggi privati : mq 2.858,00;
- Per aree verdi : mq 583,00;
- Aree a standards totali : mq 2.858,00 + mq 583,00 = mq 3.441,00;

In merito alle aree per standards, il soggetto proponente in relazione al disposto del punto 1 dell'art. 45 della Legge regionale n. 56/77, ritiene di aver già soddisfatto e sanato il fabbisogno di aree standard con la pratica di condono edilizio relativa al cambio di destinazione d'uso dell'immobile esistente a Discoteca - Sala da Ballo (vedasi Concessione Edilizia in Sanatoria n. 01/1986 del 12/02/1986). Nell'elaborato del P.E.C. - Tavola 6 risultano individuate area a



parcheggio e viabilità a servizio del rimessaggio e dell'aviosuperficie - mq. 2.858,00 e area verde - mq. 583, entrambi ad uso privato per le attività indicate nell'area di P.E.C.. Trattandosi di area esterna e lontana dal centro abitato del comune di Vigone, non si ritengono utili e indispensabili parcheggi ad uso pubblico, anche perché la predetta area risulta chiusa per ragioni di sicurezza disponibile esclusivamente per le attività indicate nel predetto P.E.C..

Per quanto attiene alle opere di urbanizzazione secondaria, non essendovi specifiche indicazioni di Piano, i soggetti attuatori corrisponderanno nei modi previsti dalle norme vigenti il relativo importo determinato dall'applicazione dell'onere unitario in relazione all'intervento in oggetto, qualora dovuto.

Relativamente al cambio di destinazione d'uso, si rimanda invece al parere preventivo n.23/2017 espresso in merito dall'UTC del Comune di Vigone:

“l'intervento di cambio di destinazione d'uso con passaggio dall'attuale destinazione d'uso da discoteca-sala da ballo a rimessaggio camper, roulotte e natanti per l'edificio esistente in zona AP2 risulta ammesso nella medesima area AP2 con la predisposizione di uno strumento urbanistico esecutivo: in tale zona è previsto il mantenimento delle destinazioni d'uso in atto (terziaria). Secondo la Nota (2) di disciplina dell'area tale trasformazione dell'esistente deve essere verificata sulla base di una “valutazione” (per aspetti ambientali-territoriali e viabili) che dimostri la compatibilità con il contesto agricolo circostante. Tale valutazione deve essere condotta unitamente alla progettazione dello strumento urbanistico esecutivo anche con l'applicazione della normativa vigente in materia di Valutazione Ambientale Strategica (VAS)”.

Si specifica infine che l'attività dell'aviosuperficie è già autorizzata ad uso di privato e turistico.

Complessivamente, gli obiettivi previsti dal P.E.C. non fanno prefigurare effetti negativi o in contrasto con quanto disposto dallo strumento urbanistico comunale. Si riscontra quindi **coerenza** con lo strumento di pianificazione.

Fasce di rispetto dei pozzi captazione idropotabile; fasce di rispetto degli elettrodotti

L'area non è interessata dalla presenza fasce di rispetto di pozzi di captazione o di elettrodotti.

Pertanto, il rapporto può considerarsi di **indifferenza**.

Fasce di rispetto cimiteriali

Il vincolo cimiteriale comporta che i terreni circostanti siano vincolati da una condizione di inedificabilità, per motivi di tipo igienico-sanitario, per preservare la sacralità dei luoghi di sepoltura, e per garantire la possibilità di della cinta cimiteriale.



Ai sensi dell'art.61 delle NdA, *"Il P.R.G.C. individua tali aree in funzione delle preesistenze e ne prevede una congrua fascia di rispetto per prevederne i possibili ampliamenti e i rispetti di carattere igienico-sanitario ed ambientale, facendo salvo quanto previsto nel decreto prefettizio n. 75515/2-168-20 in data 11 febbraio 1964, la cui delimitazione risulta graficamente individuata nelle tavole di P.R.G.C"*.; la zona oggetto di P.E.C. si trova a più di 3 km dall'impianto cimiteriale comunale, a distanza tale da non interferire con le disposizioni pianificatorie.

Pertanto, il rapporto può considerarsi di **indifferenza**.



4.3 Analisi degli effetti

4.3.1 Quadro analitico degli effetti

Nel seguito vengono analizzate le caratteristiche degli effetti e delle aree che possono essere interessate, tenendo conto in particolare, dei seguenti elementi:

Probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli impatti.

La verifica sugli effetti ambientali attesi è stata condotta mettendo a punto un set di indicatori ambientali, suddivisi secondo le diverse componenti ambientali coinvolte. Nella presente fase di analisi, le valutazioni sono svolte traendo i dati disponibili presso gli Enti deputati allo studio, alla gestione e alla pianificazione del territorio, di livello locale e sovralocale. La griglia che segue presenta un quadro ambientale preliminare, attraverso una check-list sugli indicatori ambientali; nella griglia sono rappresentati, per ciascuna componente, gli impatti attesi rispetto all'attuazione del P.E.C. nel contesto ambientale interferito.

I giudizi vengono forniti mediante un set di parametri di determinazione dell'intensità dell'impatto, secondo i seguenti criteri:

- **Durata nel tempo** definisce l'arco temporale in cui è presente l'impatto e si distingue in:
 - breve: quando l'intervallo di tempo è inferiore a 3 anni;
 - media: tra i 3 e i 6 anni;
 - lunga: oltre 6 anni (indicativi di un ciclo generazionale).
- **Distribuzione temporale** definisce con quale cadenza avviene il potenziale impatto e si distingue in:
 - occasionale: se presenta accadimento univoco, non ripetuto nel tempo;
 - frequente: se ripetuto periodicamente o casualmente nel tempo;
 - continua: se distribuita uniformemente nel tempo.
- **Reversibilità** indica la possibilità di ripristinare lo stato qualitativo della componente a seguito delle modificazioni intervenute mediante l'intervento dell'uomo e/o tramite la capacità autonoma della componente, in virtù delle proprie caratteristiche di resilienza. Si distingue in:
 - reversibile a breve termine: se la componente ambientale ripristina le condizioni originarie in un breve intervallo di tempo (<6 anni);
 - reversibile a medio/lungo termine: se il periodo necessario al ripristino delle condizioni originarie varia tra 6- 30 anni;
 - irreversibile: se non è possibile ripristinare lo stato qualitativo iniziale della componente interessata dall'impatto.



Parametri di determinazione dell'intensità dell'impatto	Gradiente di determinazione (X)		
	1	2	3
DURATA (a)	BREVE	MEDIA	LUNGA
DISTRIBUZIONE TEMPORALE (b)	OCCASIONALE	FREQUENTE	CONTINUA
REVERSIBILITA' (c)	BREVE TERMINE	MEDIO/LUNGO TERMINE	IRREVERSIBILE

Componente ambientale	Fonte	Probabilità	Durata	Distribuzione temporale	Reversibilità	Influenza sulla componente			Rilevanza per il P.E.C.		DESCRIZIONE DELL'EFFETTO	MISURE DI MITIGAZIONE E COMPENSAZIONE
						Positiva	Negativa	Nulla	SI	NO		
Biodiversità, Flora, Fauna												
Aree protette	Regione Piemonte	NO	--	--	--	--	--	X		X		
Siti Natura 2000 (SIC-ZPS)	Regione Piemonte	NO	--	--	--	--	--	X		X		
Specie di Flora e Fauna di interesse rilevante	Liste rosse regionali e nazionali	NO	--	--	--	--	--	X		X		
Rete ecologica	Regione Piemonte	NO	--	--	--	--	--	X		X		
Paesaggio e beni culturali												
Centri e nuclei storici	P.T.C.2 Provincia Torino	NO	--	--	--	--	--	X		X		
Beni vincolati	P.T.C.2 Provincia Torino	NO	--	--	--	--	--	X		X		
Aree agricole con valenza ambientale	Carta dei suoli Piemonte/ P.P.R.	NO	--	--	--	--	--	X		X		
Ambiti di pregio paesaggistico	P.T.C.2 Provincia di Torino	NO	--	--	--	--	--	X		X		
Suolo e sottosuolo												
Classificazione sismica	Mappatura delle aree sismiche del Piemonte	NO	--	--	--	--	--	X		X		
Dissesti quiescenti o attivi	P.A.I.	NO	--	--	--	--	--	X		X		
Aree a rischio di esondazione	P.A.I.	NO	--	--	--	--	--	X		X		
Consumo di suolo	Carta dei suoli Piemonte/ P.P.R.	SI	3	3	1	--	X		X	L'occupazione dell'area a prato con l'installazione di 10 hangar è in grado, senza opportuni interventi, di consumare più di 2.000 mq di suolo classificati in Classe II di capacità d'uso	La rimozione dello strato superficiale più fertile e ricco in contenuto organico (epipedon) verrà destinato temporaneamente in sito ad inerbimento, prevedendo il suo ripristino in caso di dismissione delle strutture, permettendo di conservarne le caratteristiche fisico-chimiche	
Ambiente idrico												
Stato ecologico delle acque superficiali	Piano di Tutela Regionale delle Acque	NO	--	--	--	--	--	X		X		
Stato chimico delle acque sotterranee	Piano di Tutela Regionale delle Acque	NO	--	--	--	--	--	X		X		
Rumore												
Inquinamento acustico	Piano di Classificazione acustica Comune di Vigone	NO	--	--	--	--	--	X		X		
Salute pubblica e ambiente												
Siti contaminati	Banca dati Regionale dei Siti Inquinati	NO	--	--	--	--	--	X		X		
Rifiuti	Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani e dei fanghi di depurazione	NO	--	--	--	--	--	X		X		
Assetto socioeconomico	P.T.C.2 Provincia di Torino	NO	--	--	--	--	--	X		X		
Atmosfera												
Qualità dell'aria	Piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria (P.R.Q.A.)	NO	--	--	--	--	--	X		X		
Influenza sul traffico	P.T.C.2 Provincia di Torino	NO	--	--	--	--	--	X		X		
Emissioni derivanti dal consumo/ produzione di energia	Piano Energetico Ambientale Regionale	NO	--	--	--	--	--	X		X		



Di seguito verranno esplicate alcune considerazioni in merito ai giudizi forniti nella tabella precedente per le componenti ambientali citate.

Biodiversità, Flora, Fauna

Al fine di ottenere un quadro attendibile dell'interesse faunistico dell'area di Piano è stato consultato il modello ecologico elaborato da Arpa Piemonte (la cui metodologia realizzativa è stata approvata con DGR n. 52-1979 del 31/7/2015 "*Legge regionale del 29 giugno 2009, n. 19 "Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità". Approvazione della metodologia tecnico-scientifica di riferimento per l'individuazione degli elementi della rete ecologica regionale e la sua implementazione*") relativamente alla "*Biodiversità potenziale per la classe dei mammiferi (BIOMOD)*" che identifica le porzioni di territorio a diversa idoneità ambientale per il taxon bersaglio in Piemonte (figura 4.14). Dall'immagine emerge che l'area di Piano presenta un livello **molto scarso** di biodiversità potenziale per i Mammiferi, anche se nelle sue vicinanze si evidenzia la presenza di due zone ad alta e medio-alta biodiversità potenziale. Tali zone coincidono con delle superfici boscate, già citate nel paragrafo **Vincoli ex art. 142 D.Lgs. 42/2004**.

Anche dal punto di vista della connettività ecologica, dall'esame dei dati di Arpa emerge che per l'area in esame risulta **assente**, ma la connettività aumenta avvicinandosi alle due suddette superfici boscate (figura 4.15). Queste due superfici, per le caratteristiche evidenziate e le minime estensioni, possono essere intese come "*stepping stones*" (figura 4.16), cioè elementi del paesaggio discontinui che rappresentano aree residuali o relitte, isole di biodiversità con le medesime caratteristiche delle "*core areas*" (o sorgenti di biodiversità, aree in cui le specie animali sono in grado di espletare senza interferenze esterne le loro funzioni vitali) ma destinate a scomparire se non ricomposte in un tessuto ecologico dinamico. Si tratta di ambienti di limitato pregio naturalistico in un'area di agricoltura intensiva.

Inoltre, come precedentemente specificato, il P.E.C. non ricade in aree facenti parte della Rete Natura 2000, né in aree protette o facenti parte della Rete Ecologica. Si è evidenziata però nelle vicinanze la presenza di un Sito d'Importanza Regionale – **Bosco di Vigone IT1110078** – gravemente compromesso dalle attività antropiche. Tale sito infatti è in gran parte sostituito da intensiva pioppicoltura industriale, in cui si potrebbe segnalare la presenza di lodolaio, gufo comune e picidi. Altre aree naturalistiche interessanti sono la "**Riserva naturale della Confluenza del Pellice**" e l'"**Area contigua della fascia fluviale del Po-tratto cuneese**", aree caratterizzate dalla presenza del fiume Po e del suo affluente il torrente Pellice. Le aste fluviali svolgono una funzione primaria come corridoi ecologici, costituiscono infatti un'importante rete di connessione sia per specie acquatiche che terrestri.

Gli interventi interesseranno un'area di campagna intensamente coltivata, caratterizzata da seminativi irrigui principalmente coltivati a mais. Le presenze ornitologiche riguardano specie altamente adattabili ed opportuniste come corvidi (soprattutto la gazza e la cornacchia grigia) ma anche passeri, piccioni domestici, storni, tortore, rondini e rapaci sia diurni che notturni.

Gli interventi previsti nell'area in oggetto consistono nella conversione del fabbricato esistente e delle aree circostanti in un rimessaggio per autocaravan e camper con le relative aree funzionalmente connesse (autolavaggio, piazzola di sosta per il carico e lo scarico acque dei camper, servizio bar e ristorazione, alloggio per il custode) e nella creazione di un piccolo aeroclub e di hangar per il rimessaggio degli aeromobili dei soci. Tali interventi interesseranno un'area attrezzata per un'attività "turistico-privata" già esistente, quindi già autorizzata, il cui disturbo sulle componenti analizzate non sarà significativo nonostante il limitato aumento potenziale del traffico. Infatti, si ritiene che gli interventi non determineranno un sostanziale incremento del volume degli automezzi che affluiscono nell'area, ma che al massimo ci sarà una loro distribuzione su di un arco temporale maggiore. Per quanto concerne gli aeromobili, invece, il disturbo sarà contenuto in quanto saranno realizzati circa dieci hangar per aerei di piccola dimensione e ultraleggeri e continuerà ad essere limitato alle sole ore diurne. In conclusione, si può intendere tale Piano come un aumento del servizio offerto alla clientela; pertanto è stato attribuito **impatto non significativo** sulle componenti "Biodiversità, flora e fauna" e **non si osserva la presenza di criticità**




Figura 4.14: Biodiversità potenziale per la classe dei Mammiferi (BIOMOD) – Geoportale Arpa Piemonte (in rosso l'area in oggetto).




Figura 4.145 Connettività ecologica (FRAGM) – Geoportale Arpa Piemonte (in rosso l'area in oggetto).




Figura 4.16 Rete ecologica dei Mammiferi – Geoportale Arpa Piemonte (in rosso l'area in oggetto).

Paesaggio e beni culturali

L'area in esame risulta essere inserita in un contesto agricolo, costituito da estese coltivazioni intensive a seminativi servite da una fitta rete di canalizzazione; compresa tra i concentrici dei comuni di Vigone e Pancalieri, la zona descritta è caratterizzata dalla presenza puntuale delle strutture delle aziende agricole e delle borgate, quali ad esempio quelle di Angiale Bassa e Gunia Alta, distanti rispettivamente circa 100 m e 500 m dal confine meridionale del perimetro del P.E.C. La visuale principale sull'area di studio è quella che si ottiene dalla S.P.129, costituente la principale via di comunicazione presente e confinante con il bordo meridionale dell'area di Piano.





Figura 4.15: Visuale dell'area di studio, ortofoto. L'area di Piano è evidenziata in rosso.

L'ambito, dalla morfologia pianeggiante, non presenta particolari qualità sotto il profilo panoramico. Dall'analisi della pianificazione e della vincolistica pertinente inoltre il Piano non risulta interferire con le valenze paesaggistico-ambientali del territorio o con elementi di valore storico-culturale. Riguardo la tipologia edificatoria, lo schema del fabbricato, già esistente e che subirà solamente marginali modifiche esterne, ricalca quanto presente nell'area in esame. Si tratta infatti di un edificio di tipo prefabbricato a struttura semplice, tipologia ormai entrata nell'ordinarietà dei

paesaggi agricoli della pianura torinese nell'ambito degli insediamenti rurali per i nuovi edifici strutturali (stalle, magazzini,...). Il potenziamento dell'aviosuperficie invece comporterà l'installazione di hangar di dimensioni 15x15x4 m circa, con struttura di tipo metallico e collocati sul retro dell'edificio principale rispetto alla strada provinciale; non si ritiene pertanto, vista la forma simile a quella delle serre, elemento paesaggistico caratteristico nelle aree agricole, e la loro posizione, individuata sul retro dell'edificio adibito al rimessaggio dei camper, **che la loro installazione possa produrre impatto significativo e negativo sulla componente in esame.**

Suolo e sottosuolo

L'area interessata si sviluppa su terreni sub-pianeggianti, posti a quota 253 m s.l.m. A livello generale la pianura è caratterizzata da una leggera pendenza rivolta in direzione E; dal punto di vista geologico è collocata in corrispondenza alla successione di depositi fluviali quaternari denominati "Fluviale Riss", formati da terrazzi a depositi argilloso-sabbioso-ghiaiosi, sospesi sino ad una decina di metri sulle alluvioni Medio-Recenti del F. Po.






Figura 4.16: Estratto della Cartografia Geologica in scala 1:100.000, Foglio n. 68 "Pinerolo".

Dalla consultazione della "Carta dei suoli – scala 1:50.000", i suoli compresi all'interno dell'area di Piano risultano essere compresi al limite tra l'unità cartografica u0614 e quella u0595, entrambe descritte come "inceptisuoli di pianura privi di limitazioni". I primi sono costituiti in prevalenza dall'UTS "Quintanello franco-grossolana, fase tipica" (QU11), mentre i secondi dall'UTS "Trepellice franco-grossolana, fase tipica" (TRP1).

I suoli Quintanello franco-grossolana, fase tipica, sono caratterizzati da drenaggio buono, anche se la loro permeabilità è moderatamente bassa per la tessitura franca rinvenibile a profondità comprese tra 30 e 90 cm. Sono presenti rari caratteri di idromorfia oltre 90 cm. Non vi sono limitazioni all'approfondimento radicale mentre la disponibilità di ossigeno è buona.

I suoli Trepellice franco-grossolana, fase tipica, hanno profondità utile elevata (circa 170 cm) per l'assenza fino a questa profondità di livelli ghiaiosi o di orizzonti idromorfi. La disponibilità di ossigeno è buona e la permeabilità moderatamente elevata. La pietrosità superficiale è assente; la falda è presente a profondità tale da influenzare il profilo solo nella parte più bassa.

La capacità protettiva dei suoli descritti nei confronti delle acque sotterranee è moderatamente alta, con basso potenziale di adsorbimento.




Figura 4.17: “Carta dei suoli – scala 1:50.000”.

I suoli “*Quintanello franco-grossolana, fase tipica*” (QU11) risultano ricadere in classe II di capacità d’uso (con limitazione dovuta alla fertilità), mentre i “*Trepellice franco-grossolana, fase tipica*” risultano appartenere alla classe I e sono quindi privi o quasi di limitazioni, adatti per un’ampia scelta di colture agrarie.

L’attuazione del Piano, che prevedrà l’installazione degli hangar nell’area dei suoli “*Quintanello*”, comporterà potenzialmente la perdita di suoli fertili per una superficie pari a circa 2.150 mq; per ovviare a ciò sarà garantita la conservazione delle sue caratteristiche di fertilità attraverso la rimozione dello strato più superficiale ricco in sostanza organica **detto “epipedon” (sostituito con terreno inerte coperto a sua volta da uno strato impermeabile rimovibile), destinandolo alle sistemazioni a verde previste in sito e prevedendo il suo ripristino in caso di futura dismissione delle strutture.**

Si sottolinea infine, riguardo l’utilizzo antropico del sito, che esso non ha ospitato attività impattanti per la matrice ambientale in questione e non risulta essere inserito nell’anagrafe dei siti contaminati.

Gli impatti prodotti dall’attuazione del Piano sulla matrice ambientale in esame risultano quindi essere **non significativi** in quanto:



- non è previsto l'insediamento di attività altamente inquinanti;
- si propone il cambio di destinazione d'uso dell'area, con il riutilizzo dell'edificato e delle infrastrutture già presenti;
- sono previste adeguate soluzioni che consentono l'impiego dei suoli in Classe II senza il loro consumo;
- l'area di P.E.C. non risulta interessata dalla presenza di elementi di dissesto individuati dal P.A.I. e non prevedrà modifiche che andranno ad alterare negativamente l'equilibrio idrogeologico nell'area di Piano e in quelle circostanti;
- l'area non è stata oggetto in passato di attività antropiche che possano averne causato l'inquinamento.

Ambiente idrico

Come evidenziato nella "Tavola 2 - Carta geoidrologica e schema litostratigrafico", elaborato compreso nella documentazione di tema geologico a supporto della Variante Strutturale 2007 del PRGC, l'area di Piano risulta essere attraversata con direzione circa W-E nella sua porzione meridionale dal canale irriguo consortile denominato "Tagliata", che nel tratto in esame risulta essere parzialmente tombinato.

Ad una distanza di circa 20 m in direzione S è presente invece la Bealera Angiale, separata dal sito oggetto di studio dal rilevato della strada provinciale 129 e pertanto non influenzata dalle attività svolte nello stesso.

Da punto di vista idrogeologico, nel territorio di Vigone i depositi alluvionali prevalentemente ghiaioso-sabbiosi e con intercalazioni e livelli più o meno continui limoso-argillosi risultano essere sede di una falda a superficie libera, idraulicamente connessa al reticolato idrografico superficiale. Talora tale falda si presenta prossima alla superficie o subaffiorante; pertanto innalzamenti del livello piezometrico si riscontrano nel periodo tardo-primaverile e nei periodi immediatamente successivi ad eventi piovosi rilevanti. L'entità dell'escursione della falda, data la sua superficialità, può aggirarsi su valori dell'ordine di 1-2 m.

Nell'area di studio la soggiacenza media è stimabile pari a 6 m, con direzione di deflusso della falda diretta verso SE.





Figura 4.20: Tavola 2 - Carta geoidrologica e schema litostratigrafico. L'area di studio è evidenziata in rosso.

Per una caratterizzazione dal punto di vista qualitativo delle acque sotterranee è utile fare riferimento alla tavola 4 “Indicatori di stato dei corpi idrici sotterranei”, inserita nel “Piano di Tutela delle Acque”; nel Comune di Vigone lo stato chimico delle acque è compreso tra le Classi 0 e 2, ad impatto antropico ridotto. La valutazione risulta essere analoga dal punto di vista quantitativo, essendo le stesse classificate in “Classe B”.

Il sito è servito dall’acquedotto comunale, mentre non è raggiunto dall’infrastruttura della fognatura nera.




Figura 4.21: “Tav.4 – Indicatori di stato dei corpi idrici sotterranei - Area MS06 - Macroarea idrogeologica di riferimento: acquifero superficiale, Pianura Torinese”

Le attività derivanti dall’attuazione del P.E.C. in grado di interferire con la componente in analisi risultano pertanto essere le seguenti:

- scarico dei servizi igienici presenti nel fabbricato adibito ad autorimessa-bar-aeroclub;
- scarico nel canale Tagliata dei reflui derivanti dall’attività di lavaggio dei mezzi e delle acque nere dei camper;
- consumo di acqua potabile.



Si esprimono a tal proposito le successive considerazioni:

- gli scarichi (assimilati ai domestici) dei servizi igienici presenti nel fabbricato esistente attualmente adibito a sala da ballo, che verrà convertito in autorimessa-bar-aeroclub, sono collegati ad un impianto di trattamento dei reflui con fossa biologica. La nuova destinazione d'uso, sotto questo punto di vista, non sarà peggiorativa rispetto alla situazione attuale, in quanto la presenza di persone all'interno dello stabile sarà confrontabile a quella attuale. Non si ravvisa pertanto la necessità di ampliare o modificare tale porzione d'impianto;
- gli scarichi relativi alle attività di lavaggio dei mezzi e alla ricezione delle acque nere dei camper, classificati come acque reflue industriali, verranno sottoposti, prima del loro recapito nel corso idrico superficiale o riutilizzo, a raccolta su superficie impermeabilizzata conterminata e a successivo processo depurativo in apposito impianto, attraverso moduli di trattamento di tipo fisico, fisico-chimico e biologico, in grado di rimuovere dalle acque materiali decantabili, grassi, oli minerali, idrocarburi, tensioattivi e di natura organica. L'efficacia delle necessarie funzioni di raccolta, sedimentazione, filtrazione, disoleazione, decantazione, precipitazione e disinfezione attuate garantiranno, attraverso l'installazione a monte dello scarico di pozzetto di campionamento, il rispetto dei limiti prescritti in sede di autorizzativa;
- i consumi di acqua potabile medi per un impianto di autolavaggio a mano sono pari a circa 400/500 litri per veicolo. Si stima quindi, data la presenza di circa 90 mezzi rimessati in sito, che i consumi d'acqua risultino avere influenza trascurabile sulla matrice esaminata. Un impatto non significativo sulla stessa sarà ulteriormente garantito dall'installazione di un impianto di recupero dell'acqua, che ne consentirà il riutilizzo, a valle di un sistema di condizionamento, in quantitativi compresi tra il 75 e il 90%. Ciò consentirà inoltre la riduzione significativa delle acque scaricate nel corso d'acqua superficiale.

Si ritiene pertanto che l'attuazione del Piano non comporterà impatti significativi e negativi a danno della matrice ambientale esaminata.

Rumore

In base ai sopralluoghi svolti in loco, risulta che la sorgente sonora predominante nell'area sia rappresentata dal traffico lungo la S.P. 129, adiacente al confine meridionale dell'area di Piano. **Non si ritiene che l'attuazione dello stesso possa rappresentare una pressione significativa sulla matrice ambientale in questione;** la variazione di destinazione d'uso del sito a rimessa e autolavaggio per camper e caravan non comporterà infatti un aumento del traffico sensibile rispetto



alla situazione attuale (il numero di parcheggi, direttamente collegato al numero di fruitori dell'area, stessa rimarrà su un ordine di grandezza confrontabile), provocando solamente una sua distribuzione differente nell'arco della giornata.

Si ravvisa inoltre che l'attività dell'aviosuperficie è già autorizzata ad uso di privato e turistico.

Salute pubblica e ambiente

Non si prevedono impatti negativi e significativi rilevanti per la salute umana o per l'ambiente, considerando che il Piano non prevede l'insediamento di impianti nocivi o pericolosi. Riguardo i rifiuti generati, sia in fase di cantiere che in post operam, la loro gestione avverrà nel rispetto della normativa vigente, predisponendo apposite aree per la raccolta degli stessi, privilegiando la raccolta differenziata e preferendo il conferimento ad impianti di recupero piuttosto che di smaltimento. I fanghi prodotti dagli impianti di depurazione dell'area autolavaggio-raccolta reflui verranno raccolti periodicamente da ditta incaricata.

Atmosfera

La valutazione delle emissioni inquinanti in atmosfera riguarda in prevalenza gli impatti generati dal traffico indotto dal Piano. Pertanto sarà necessario concentrarsi sull'incremento di emissioni dovute all'ipotetico aumento di traffico dovuto alla realizzazione del Piano oggetto del presente studio, facendo riferimento ai seguenti inquinanti, considerati caratteristici del tipo di pressione in atto: NO_x, PM10 e CO. La normativa nazionale vigente in termini di qualità dell'aria è rappresentata dal D.Lgs. 13 agosto 2010 n. 155 e s.m.i.. Di seguito sono riportati i valori limite e di riferimento dei parametri inquinanti presi in considerazione dallo studio.

Tab. 4.2 limiti di concentrazione (Allegato XI – D.Lgs 155/2010 e s.m.i.).

Inquinante	Valore limite	Periodo di riferimento / indicatore statistico
Particolato fine (PM10)	50 µg/m ³ - Valore limite protezione della salute umana, da non superare più di 35 volte per anno civile	24 ore / media
	40 µg/m ³ - Valore limite protezione salute umana	Anno civile / media
Biossido di Azoto	200 µg/m ³ - Valore limite protezione salute umana, da non superare più di 18 volte	1 ora / media



(NO ₂)	per anno civile	
	40 µg/m ³ - Valore limite protezione salute umana	Anno civile/ media
	400 µg/m ³ - Soglia di allarme	3 ore consecutive / media oraria
Ossidi di azoto (NO _x)	30 µg/m ³ - Livello critico per la protezione della vegetazione	Anno civile/ media
Monossido di carbonio (CO)	10 mg/m ³ – Limite per la protezione della salute umana	Media massima giornaliera su 8 ore (3 serie)

L'inquadramento dell'attuale stato di qualità dell'aria è stato condotto, per PM10 e NO₂, sulla base dei dati resi disponibili da ARPA Piemonte alla seguente pagina web: http://www.arpa.piemonte.it/reporting/indicatori-on_line. I dati medi riferiti al territorio comunale sono stimati a partire dai risultati prodotti dal sistema modellistico utilizzato da ARPA Piemonte e dai dati di qualità dell'aria misurati dalle stazioni del Sistema Regionale di Rilevamento della Qualità dell'Aria. Le due tipologie informative sono integrate con una opportuna metodologia statistica. I valori di concentrazione così calcolati sono poi assegnati ai territori comunali tenendo in considerazione il loro grado di urbanizzazione. Sono, pertanto, da intendersi come valori medi su area non direttamente confrontabili con le misure puntuali delle singole stazioni. A partire dalle stime di concentrazione su base comunale sono calcolate le statistiche provinciali.

PM10

Il valore della concentrazione media annua stimato sul territorio comunale viene così classificato:

- classe 1: $\leq 20 \mu\text{g}/\text{m}^3$;
- classe 2: $(20, 28] \mu\text{g}/\text{m}^3$;
- classe 3: $(28, 40] \mu\text{g}/\text{m}^3$;
- classe 4: $\geq 40 \mu\text{g}/\text{m}^3$, ossia superiore al valore limite per la protezione della salute umana.

Il Comune di Vigone è stato classificato in classe 3 negli anni 2007, 2008, 2009 e 2012 e in classe 2 negli anni 2010, 2011, 2013 e 2015, evidenziando un miglioramento della qualità dell'aria nel corso degli anni. Su base provinciale, per il territorio della Provincia di Torino e con riferimento all'anno 2015, è stato calcolato un valore medio della concentrazione media annua del PM10 pari

a $22 \mu\text{g}/\text{m}^3$, valore minimo degli ultimi 7 anni per cui il dato è disponibile e testimone di un recente andamento positivo complessivo. Il dato disponibile a scala regionale distingue i seguenti ambiti territoriali: rurale, suburbano e urbano. Con riferimento alle zone rurali il valore della mediana della concentrazione media annua del PM10 è compreso, sul periodo 2007-2015, tra 17 e $33 \mu\text{g}/\text{m}^3$, valore in cui è compreso quello medio stimato per il Comune di Vigone.

Con riferimento al valore limite giornaliero per la protezione della salute umana pari a $50 \mu\text{g}/\text{m}^3$, al territorio del Comune di Vigone è stata attribuita sul periodo 2007-2009 e per gli anni 2011 e 2012 la classe 2, corrispondente ad un numero di superamenti annui superiori a 35 giorni nel corso dell'anno civile. Per gli anni 2010, 2012 e 2015, con riferimento al parametro in oggetto e su base media areale, il valore limite risulta invece rispettato.

A scala regionale, con riferimento alle zone rurali, il valore della mediana del numero dei superamenti della valore limite giornaliero rilevato presso le stazioni di monitoraggio è compreso tra 9 e 65 giorni sul periodo 2007-2015, con il valore minimo raggiunto nel 2011.




Figura 4.22: PM10, numero di superamenti (aree rurali, suburbane, urbane).




Figura 4.23: PM10, numero di superamenti (fondo traffico).

NO₂

Il valore della concentrazione media annua stimato sul territorio comunale viene così classificato:

- classe 1: $\leq 26 \mu\text{g}/\text{m}^3$;
- classe 2: $(26, 32] \mu\text{g}/\text{m}^3$;
- classe 3: $(32, 40] \mu\text{g}/\text{m}^3$;
- classe 4: $\geq 40 \mu\text{g}/\text{m}^3$, ossia superiore al valore limite per la protezione della salute umana.

Il Comune di Vigone è stato classificato in classe 2 negli anni 2007, 2009 e 2010 e in classe 1 negli anni 2008, 2011, 2012, 2013 e 2015, evidenziando un miglioramento complessivo, nel corso degli anni, della qualità dell'aria.

Su base provinciale, per il territorio della Provincia di Torino e con riferimento all'anno 2015, è stato calcolato un valore medio della concentrazione media annua del NO₂ pari a $18 \mu\text{g}/\text{m}^3$, minimo dei valori registrati negli ultimi 8 anni per cui il dato è disponibile.

Il dato a scala regionale distingue i seguenti ambiti territoriali: rurale, suburbano e urbano. Con riferimento alle zone rurali il valore della mediana della concentrazione media annua del NO₂ è



compreso tra 12 e 20 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ sul periodo 2007-2015 (dati misurati dalle stazioni di rilevamento), con il minimo raggiunto nel 2016 ed un trend complessivo in diminuzione.

Con riferimento al valore limite orario per la protezione della salute umana pari a 200 $\mu\text{g}/\text{m}^3$, a scala regionale, in ambito rurale sul periodo 2007-2017 non sono stati rilevati superamenti.

CO

Nella tabella seguente si riporta l'andamento della concentrazione di CO rilevata dalla stazione di misurazione di Pinerolo negli anni 2002-2011. I dati rilevati evidenziano come le concentrazioni giornaliere, mediate su 8 ore, non hanno mai superato il limite normativo di 10 mg/m^3 previsto dalla legislazione, presentando un trend del valore in diminuzione.

Tab. 4.3: Andamento della concentrazione di CO (2002-2011), da "Uno sguardo all'aria – Relazione annuale sui dati rilevati dalla rete provinciale di monitoraggio della qualità dell'aria, anno 2011" (ARPA Piemonte, 2011).

STAZIONE	Rendimento strumentale 2011 (% dati validi)	Media Annuale mg/m^3										Valore limite per la protezione della salute umana. Numero di giorni con la media massima calcolata su 8 ore superiore a 10 mg/m^3									
		2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
BALDISSERO	98%						0,3	0,4	0,3	0,4	0,4						0	0	0	0	0
CARMAGNOLA	7%										1,1*										0*
CHIERI		0,9	0,7*	0,6	0,7	0,7	0,6	0,6	0,5			0	0*	0	0	0	0	0	0		
IVREA-Liberazione	98%						0,6	0,5	0,5	0,6	0,7	0	0					0	0	0	0
LEINI	98%						0,5*	0,6	0,7	0,7	0,7						0*	0	0	0	0
NICHELINO		2,0	1,8	1,3	1,3*	1,1	0,9	0,8	1,5*			7	0	0	0*	0	0	0	0*		
OULX	92%			-	-	0,3*	0,4	0,4*	0,4	0,5*	0,5	0	0	-	-	0*	0	0*	0	0*	0
PINEROLO		0,8	0,7	0,6	0,7	0,7	0,6	0,6	0,6			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RIVOLI		0,9	0,7	0,9*	0,7	0,7	0,7	0,6	0,6			0	0	0*	0	0	0	0	0	0	0
SETTIMO	96%	1,5	1,2	1,1*	1,0	1,1	1,0	0,8	0,9	1	1	1	0	0*	0	0	0	0	0	0	0
SUSA		0,6*	0,5*	0,4*	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5			0*	0*	0*	0	0	0	0	0	0	0
TO-CONSOLATA	99%	2,1	1,6	1,5	1,4	1,2	1,2	1,1	1,2	1,3	1,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TO-LINGOTTO		1,2	1,0*	0,8	0,7	0,8	0,7	1,1*	0,6			0	0*	0	0	0	0	0	0*	0	
TO-REBAUDENGO	99%	2,4	2,2*	1,9	1,3	1,5	1,1	1,1	1,1	1,5	1,4	0	0*	0	0	0	0	0	0	0	0
TO-RIVOLI	94%	2,2	2,0	1,7	1,5	1,3	1,2	1,1	0,9	1,3	1,4	4	2		0	0	0	0	0	0	0
TO-RUBINO	97%						0,6*	0,7	0,7	1	1	0	0						0	0	0

Il Piano non prevede l'installazione nell'area di competenza di attività caratterizzate da un rilevante impatto in atmosfera, sia dal punto di vista della qualità dell'aria che di quello odorigeno. Inoltre, non si ritiene che l'attuazione dello stesso possa rappresentare una pressione significativa sulla matrice ambientale in questione; la variazione di destinazione d'uso del sito a rimessa e autolavaggio per camper e caravan non comporterà infatti un aumento del traffico sensibile rispetto alla situazione attuale (il numero di parcheggi, direttamente collegato al numero di fruitori dell'area, stessa rimarrà su un ordine di grandezza confrontabile), provocando solamente una sua distribuzione differente nell'arco della giornata.



Impatti in fase di cantierizzazione

Per quanto concerne i potenziali impatti in fase di cantierizzazione, questi saranno riconducibili a quelli tipici di un cantiere edile risultato dell'interazione di molteplici attività, svolte su uno spazio fisico e temporale anche limitato, ma distribuite variamente nel tempo. L'impatto sul territorio si sviluppa in relazione ad alcuni elementi principali quali la tipologia delle lavorazioni, la loro distribuzione temporale e le tecnologie e le attrezzature impiegate.

Rumore, emissioni gassose, polveri, incremento del traffico, disturbo alle funzioni residenziali limitrofe, consumo di energia e di risorsa idrica, produzione estemporanea di rifiuti, disturbo alle funzioni residenziali limitrofe sono alcuni degli aspetti problematici che un cantiere può portare con sé. Qualora presenti, si tratta comunque di **impatti negativi temporanei limitati all'operatività del cantiere e sono minimizzabili e reversibili** nel breve tempo. **Per limitare comunque l'entità del disturbo, in fase di cantierizzazione verranno adottati tutti gli idonei presidi sia in termini di tecnologie e attrezzature sia di organizzazione spazio-temporale degli interventi.** Sarà necessario, ad esempio, garantire, in fase di programmazione delle attività di cantiere, che si utilizzino macchinari e impianti di minima rumorosità intrinseca e che vengano predisposte tutte le eventuali misure da adottare in caso di emergenza a seguito di un evento accidentale. Le aree di cantiere, inoltre, saranno adeguatamente delimitate così da limitare l'impatto visivo e garantire l'adeguato livello di sicurezza.



4.4 Possibile individuazione di ulteriori azioni di sostenibilità ambientale

Il P.E.C. pone come obiettivo la **sostenibilità ambientale** degli interventi previsti; a tal fine saranno predisposti accorgimenti specifici che andranno verificati in sede di Progetto Edilizio. Essi saranno volti a:

- **Prediligere l'inserimento dell'opera nell'ambiente circostante** prevedendo la realizzazione di recinzioni con basso impatto visivo, evitando recinzioni piene, sistemando a verde le aree di pertinenza dei fabbricati e valorizzando la cortina verde di siepi arbustive già presente in sito;
- **Conservare le caratteristiche di fertilità dei suoli** attraverso l'utilizzo del terreno scavato per la realizzazione di opere a verde, prevedendo la possibilità di futuro ripristino presso i siti originari;
- **Sfruttare le innovazioni tecnologiche** che consentano il riutilizzo delle acque utilizzate per il lavaggio degli autoveicoli, minimizzando i prelievi e gli scarichi;
- **Minimizzare il dispendio di energia elettrica** attraverso dispositivi (es. inverter) che ne consentano l'utilizzo minimo indispensabile;
- **Utilizzare materiali che consentano di limitare l'impermeabilizzazione del suolo** quali l'installazione nelle nuove aree a parcheggio e viabilità di massetti autobloccanti grigliati o pavimentazioni in terra stabilizzata.



5 CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

Il P.E.C. del fondo sito in via Pancalieri 55 nel Comune di Vigone **risulta coerente con quanto predisposto dagli strumenti di pianificazione e programmazione territoriale.**

Le modifiche introdotte riguardano interventi già previsti nel P.R.G.C. vigente e che non ricadono tra quelli da sottoporre a Valutazione di Impatto Ambientale di cui all'Allegato B della L.R. n.40 del 1998 e s.m.i., le cui soglie dimensionali risultano modificate dalla L.116/2014⁵. Inoltre, rispetto al procedimento di verifica si precisa comunque che il presente Piano non introduce modifiche che comportino variazioni al sistema delle tutele ambientali già previste dallo strumento urbanistico vigente, non prevede modifiche in ambiti sottoposti a misure di salvaguardia e protezione ambientale derivanti da specifici disposti normativi cioè aree protette, siti di importanza

⁵ Si precisa che, ai sensi dell'art. 6 comma 7 lett. c del D.Lgs. n.152/2006 così come modificato dall'art. 15 comma 1 della L. n.116 del 2014, viene disposto che le soglie fissate per le singole categorie progettuali dell'allegato IV alla Parte Seconda del D. Lgs 152/2006 e s.m.i. (recepite a livello regionale da sopracitato Allegato B alla L.R. 40/98), ove previste, non siano più applicabili in quanto tali e pertanto "La valutazione è inoltre necessaria, qualora, in base alle disposizioni di cui al successivo articolo 20, si ritenga che possano produrre impatti significativi e negativi sull'ambiente, per: [...] i progetti elencati nell'allegato IV; per tali progetti, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per i profili connessi ai progetti di infrastrutture di rilevanza strategica, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono definiti i criteri e le soglie da applicare per l'assoggettamento dei progetti di cui all'allegato IV alla procedura di cui all'articolo 20 sulla base dei criteri stabiliti nell'allegato V. Tali disposizioni individuano, altresì, le modalità con cui le regioni e le province autonome, tenuto conto dei criteri di cui all'allegato V e nel rispetto di quanto stabilito nello stesso decreto ministeriale, adeguano i criteri e le soglie alle specifiche situazioni ambientali e territoriali. Fino alla data di entrata in vigore del suddetto decreto, la procedura di cui all'articolo 20 è effettuata caso per caso, sulla base dei criteri stabiliti nell'allegato V".

Inoltre, con Decreto Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n.52 del 30/03/2015, sono state emanate le "Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle Regioni e delle Province autonome (Allegato IV alla parte seconda del decreto legislativo n.152 del 2006 e successive modifiche ed integrazioni)" come richiesto dall'art. 6 comma 7 lett. c del D.Lgs. n.152/2006 così come modificato dall'art. 15 comma 1 della L. n.116 del 2014.

Nel Documento vengono forniti ulteriori criteri contenuti nell'Allegato III della direttiva VIA e nell'Allegato V alla parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 in virtù dei quali è prevista una riduzione del 50% delle soglie contenute nell'Allegato IV. Tali criteri sono relativi alle caratteristiche dei progetti e alla localizzazione degli stessi. L'area di P.E.C. non rientra in aree individuate tra i criteri di localizzazione (Zone umide, Zone costiere, Zone montuose e forestali, riserve e parchi naturali, zone classificate o protette ai sensi della normativa nazionale; zone protette speciali designate in base alle direttive 2009/147/CE e 92/43/CEE, zone nelle quali gli standard di qualità ambientale fissati dalla normativa dell'Unione europea sono già stati superati, zone a forte densità demografica, zone di importanza storica, culturale o archeologica). Per quanto riguarda i criteri relativi alle caratteristiche dei progetti, il Piano non prevede futuri possibili interventi:

- con il rischio di incidenti, per quanto riguarda in particolare le sostanze o le tecnologie utilizzate;
- con effetti cumulativi con altri progetti: gli interventi previsti risultano esclusi da tale criterio ai sensi di quanto specificato al paragrafo 4.1 delle Linee Guida in quanto la loro eventuale realizzazione è prevista dal presente Piano che viene sottoposto alla procedura di VAS.



comunitaria, zone di protezione speciale, aree soggette ad interferenze con attività produttive con presenza di sostanze pericolose, aree con presenza naturale di amianto, aree vulnerabili etc..

Inoltre le modifiche introdotte dal P.E.C., nel pieno rispetto di quanto predisposto dal P.R.G.C. vigente, non sortiscono in generale particolari criticità ambientali. Non si prevede, infatti, che in fase di attuazione gli interventi possano originare, per tipologia e dimensione, effetti negativi sull'ambiente a larga scala.

Il Piano contribuisce, in accordo con quanto previsto dalla normativa comunitaria in materia ambientale, al perseguimento dell'obiettivo di sostenibilità ambientale, cercando di integrare la necessità degli obiettivi previsti dal P.E.C. con le esigenze di tutela e rispetto dell'ambiente. Si richiede pertanto, viste le risultanze del presente studio di assoggettabilità, di escludere il progetto dalla Valutazione Ambientale Strategica.



DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DI AREA

AREA TECNICA

N. 76 DEL REG. GENERALE

N. 29 DELL'AREA

OGGETTO: Procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS). Fase di Verifica preventiva di assoggettabilità per Piano Esecutivo Convenzionato (PEC) zona AP2, Via Pancalieri n.55 Vigone ai sensi della DGR 25-2977 del 29.02.2016.

L'anno duemiladiciannove il giorno ventuno del mese di febbraio nel proprio ufficio;

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Visti, relativamente alla competenza dei sottoscritti, gli articoli 46 e 47 del Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi di Vigone, l'art. 109, c. II, D.Lgs. 267/2000, nonché la determinazione sindacale n. 1 in data 13.1.2016 e s.m.i.;

Visto lo Statuto Comunale, approvato con delibera C.C. n. 73 del 20.12.99, art. 60, relativamente agli atti di gestione amministrativa di competenza dei responsabili dei servizi;

Dato atto che la presente determinazione è stata predisposta dal Responsabile del Servizio qui intestato, quale individuato con la già citata determinazione sindacale n. 1/2016, che svolge le funzioni di "Responsabile del procedimento" ex art. 47 c. 1 del "Regolamento" sopra citato;

Visto l'art. 183, c. 1 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;

Visto D.Lgs. n. 118 del 23/11/2011;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 del 25/11/2015 ad oggetto: "Convenzione per la gestione associata dello Sportello Unico per l'Edilizia e dell'Ufficio Tecnico LL.PP.;

Visto l'atto sottoscritto dal Segretario Comunale in data 1° marzo 2017, con il quale viene delegato il Responsabile area tecnica – Servizio Lavori Pubblici – presso il Comune di Vigone, alla firma per la pubblicazione delle determine di competenza;

Premesso che:

--Le previsioni contenute della DGR 12-8931 del 9/6/2008, la DGR 25-2977 del 29.02.2016 e le ulteriori indicazioni regionali (comunicato Assessorato Politiche Territoriali BUR 51 del 24/12/2009) riguardanti le modalità operative per l'applicazione delle procedure in materia di VAS individuano il Comune quale Autorità Competente in materia ambientale preposta al procedimento di VAS in quanto soggetto deputato all'emissione dell'atto conclusivo del procedimento di approvazione del piano: Piano Esecutivo Convenzionato dell'area AP2 "Aree Attrezzate Private di interesse pubblico" art.43 LR 56/1977 e smi;

--Il Comune di Vigone svolge la funzione di Autorità Competente per la VAS tramite l'Organo Tecnico Comunale istituito ai sensi dell'art.7 della LR 40/1997 ed istituito con deliberazione Giunta Comunale n.7 del 28 Gennaio 2014;

Dato atto che:

In data 12.11.2018 con nota prot.10517 l'Organo Tecnico Comunale ha trasmesso la proposta di esclusione "Documento di verifica preventiva di assoggettabilità alla Vas" a firma dell'Agronomo Dott.ssa Marina VITALE dello Studio Associato Anthemis Via Carlo Alberto n.16, Leini, ai soggetti con competenze in materia ambientale per l'emissione di parere di compatibilità ambientale individuati in: Città Metropolitana di Torino, Arpa Piemonte, AslTo3;

Vista la nota, pervenuta il 11/12/2018 prot.11445 con cui l'asl To3 ha inviato proprio parere, segnalando che prima dell'esecuzione degli eventuali interventi dovranno essere verificati --la presenza di manufatti contenenti amianto ed eventualmente definiti i sistemi di gestione del rischio; --la presenza di serbatoi interrato e l'impatto su suolo e falde esprimendosi per la "[...] non assoggettabilità alla procedura VAS per Area PEC zona AP2 [...]";

Vista la nota, pervenuta il 13/12/2018 prot. 11534 con cui l'Arpa ha inviato proprio parere tecnico in cui riassume il contenuto dell'intervento consistente nella conversione di destinazione d'uso di un immobile preesistente e in interventi edilizi sull'area libera, prende atto che trattasi di una riorganizzazione dell'area e dell'attività in atto, per rimessaggio caravan e camper, escluse interferenze con zone di pregio ambientale (SIC, Rete Natura 2000) e con altri vincoli (linee elettriche, idrogeologici e paesaggistici) e, valutato che il cambio di destinazione d'uso dell'area non influisce sulla compatibilità dell'intervento, né presenta accostamenti critici ritiene "[...] di esprimersi in merito alla non assoggettabilità al percorso di VAS degli interventi previsti dallo strumento urbanistico proposto [...]";

Considerato che non risultano pervenute al protocollo comunale contributi da parte della Città Metropolitana di Torino;

Considerato che L'Organo Tecnico Comunale per la VAS ha predisposto propria relazione nelle cui conclusioni viene espresso il parere risultante dall'istruttoria compiuta in materia di VAS esprimendo parere di "Esclusione" del **Piano Esecutivo Convenzionato area AP2 dalle successive fasi di Valutazione Ambientale**

Visti

Il Lgs 152/2006 "Norme in materia ambientale";

La DGR n.12-8931 del 9 giugno 2008 e smi;

La DGR 25-2977 del 29.02.2016 e smi;

La L241/1990;

Dato atto che il presente provvedimento, pur non comportando impegno di spesa, viene oggi stesso trasmesso al Responsabile comunale dell'Ufficio Ragioneria;

D E T E R M I N A

-1)-DI RICHIAMARE la premessa narrativa a far parte integrante del presente;

-2)- DI ESCLUDERE il **Piano Esecutivo Convenzionato area AP2, immobili siti in Via Pancalieri n.55, Vigone, di cui alla pratica Edilizia n.14 2018 in corso di istruttoria,**” dalla fase di Valutazione Ambientale Strategica ai sensi del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. per le motivazioni descritte nella relazione dell'Organo Tecnico Comunale allegata al presente provvedimento quale parte integrante, formale e sostanziale;

-3)- Prescrive che siano verificati gli aspetti indicati dall'AslTo3 nel proprio parere per approfondimento:

–a)-la presenza di manufatti contenenti amianto ed eventualmente definiti i sistemi di gestione del rischio;

–b)-la presenza di serbatoi interrati e l'impatto su suolo e falde;

-4)-DI DARE ATTO CHE la presente determinazione non comporta oneri di spesa a carico del Bilancio Comunale .

5. Di provvedere alla pubblicazione della presente determinazione all'Albo Pretorio on-line sito web istituzionale del Comune di Vigone (art. 32, c. 1, della L. n° 69 del 18.06.2009).

IL RESPONSABILE DELL'AREA

Firmato digitalmente
Geom. Mario DRUETTA
